

ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

LVIII

(CXXXII)



GENOVA MMXVIII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:
<http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:
<http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

«Atti della Società Ligure di Storia Patria» è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp

«Atti della Società Ligure di Storia Patria» is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries:
http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp

Un Maonese di Chio a metà del Quattrocento: Francesco Giustiniani de Garibaldo e il suo testamento olografo in genovese

Laura Balletto

laura.balletto@lettere.unige.it

Il *dominus* Francesco Giustiniani *de Garibaldo*, «figlio de la buona anima de meser Zoane Iustiniani da Garibaldo», come egli stesso dichiara il 17 novembre 1454, quando redige il suo testamento olografo in genovese¹, era uno dei partecipi della Maona di Chio, «intendendosi sotto questo nome il complesso dei partecipanti alla spedizione» che, assumendosi le spese della medesima, nel 1346, sotto il comando di Simone Vignoso, si era impadronita dell'isola, e la cui «pietra di fondazione» è giustamente considerata «l'atto notarile, stipulato tra il Comune di Genova, da un lato, l'ammiraglio Vignoso e sei procuratori dei patroni e partecipi dell'armata, dall'altro, il 26 febbraio 1347». Il 28 settembre 1362, in seguito a diverse vicende, che videro dissensi insorti tra il Comune di Genova, la Maona originaria e la cosiddetta Maona Nuova, «formatasi nel 1349 per la raccolta del mastice e composta di dodici individui», fu stipulata una convenzione tra le due Maone, ed i dodici appaltatori interessati – fra i quali si annovera Francesco *de Garibaldo*, certamente nonno del nostro Francesco – costituirono un 'albergo', che assunse il nome collettivo di Giustiniani².

Di Giovanni Giustiniani *de Garibaldo*, padre del Nostro, non mancano le notizie. Era figlio del sopracitato Francesco (a sua volta figlio di Domenico, già defunto nel 1358, il quale aveva almeno due altri figli: Leonardo e Raffaele³) ed entrambi erano Maonesi di Chio, come si evince da diversi atti riguardanti la Maona, redatti a Genova nel 1391, relativi, fra l'altro, all'amministrazione dell'isola, all'elezione di vari *officiales* ed all'appalto di Focea, in

¹ Sul genovese è stata organizzata di recente presso l'Archivio di Stato di Genova, a cura di Fiorenzo Toso e Giustina Olgiati, un'interessante *Mostra documentaria e bibliografica*, la quale è stata aperta al pubblico dal 19 settembre al 2 dicembre 2017: cfr. TOSO - OLGIATI 2017.

² PISTARINO 1995, pp. 79-145. Le citazioni da pp. 83 e 89.

³ Cfr., ad esempio, ROVERE 1979, docc. 4, 17, 19, 46, 48.

cui Giovanni agì come procuratore del padre⁴. Nel 1394 Giovanni fu uno degli « *officiales provisionis grani civitatis Syi* », ed in tale veste, il 20 luglio, « *pro dicta provisione facienda* », insieme con gli altri *officiales*, dichiarò di avere ricevuto in mutuo da Nicolò *de Sancto Stephano* la somma di 1.160 ducati d'oro di Chio, impegnandosi a restituirla entro un anno⁵. Aveva casa in Chio, così come suo padre Francesco, e fu attivo anche nel mondo del commercio e dell'assicurazione⁶. Nel 1399 Giovanni rivestì la carica di *gubernator civitatis et insule* e suo padre Francesco quella di *consiliarius*. In tale veste essi, in data 4 ottobre, insieme con il podestà Leonello Maruffo, con Bernardo Paterio, anch'egli *gubernator*, con gli altri *consiliarii* e con quattro *officiales* appositamente eletti il precedente 30 settembre per affiancare il governo nella repressione di qualsiasi tentativo di sovversione, deliberarono norme relative alla difesa dell'isola⁷.

Non sappiamo se Francesco rientrò successivamente a Genova; ma suo figlio Giovanni certamente rimase a Chio. La sua presenza nell'isola nei primissimi anni del Quattrocento è infatti attestata grazie agli atti ivi redatti nel 1403-1405 dal notaio genovese Giorgio Panizario⁸, da uno dei quali, risalente al 15 maggio 1404, apprendiamo che Giovanni fu in carica come *gubernator* anche nell'anno 1400⁹. Nel gennaio del 1404 è elencato fra i *consiliarii* del podestà Dixerino *de Podio*¹⁰, mentre il 22 giugno dell'anno successivo, ancora in Chio, si trovò a dover versare 140 lire di genovini a saldo delle avarie dovute dal padre alla *Camera Abatum* del comune di Genova per gli anni 1398, 1399 e 1401¹¹: il che ci porta a collocare la morte di Francesco Giustiniani *de Garibaldo* fra il 1401 ed il 1405.

⁴ ROVERE 1979, docc. 22, 23, 25, 26, 27, 29.

⁵ BALARD 1988, doc. 61.

⁶ *Ibidem*, docc. 30, 68, 85, 89.

⁷ ROVERE 1979, docc. 51, 52.

⁸ Soltanto di recente è stato appurato che il notaio che rogò nell'isola di Chio nel 1403-1405, da sempre conosciuto sotto il nome di Gregorio Panissaro, si chiamava in realtà Giorgio: BALLETTO 2016. Per quanto riguarda il cognome del notaio si è optato per la forma *Panizario*, anziché *Panissaro*, normalmente utilizzata, perché nelle fonti il cognome del notaio e quello di vari membri della sua famiglia si trova espresso, con eccezioni rarissime, con la z o la ç (*ibidem*, nota 1). Gli atti sono stati editi nel 1995 da PIANA TONIOLO 1995.

⁹ *Ibidem*, doc. 92.

¹⁰ *Ibidem*, doc. 56.

¹¹ *Ibidem*, doc. 164: cfr. anche docc. 90, 118, 139.

Con Giovanni si trovava in Chio Domenico Giustiniani *de Garibaldo*, che nel 1394 fu uno dei *consiliarii* del podestà¹²; era anch'egli Maonese e la sua presenza nell'isola è attestata anche nel febbraio del 1405¹³. Domenico, che era senz'altro fratello di Giovanni, morì però ben presto. Ce ne fornisce sicura testimonianza un atto redatto a Genova il 23 ottobre 1405, nel quale Pietro Giustiniani *de Garibaldo* agì « tamquam actinens et coniuncta persona » sia di Giovanni Giustiniani *olim de Garibaldo*, figlio ed erede *pro dimidia* del defunto Francesco, sia dei figli ed eredi di Domenico Giustiniani *de Garibaldo*, qualificato come figlio ed erede *pro reliqua dimidia* del medesimo Francesco¹⁴. Da uno degli atti redatti nell'isola dal notaio Giovanni Balbi il 17 aprile del 1413 apprendiamo poi anche i nomi dei figli ed eredi del defunto Domenico Giustiniani *ollim de Garibaldo*, e quindi nipoti di Giovanni e cugini del nostro Francesco: Cristoforo, Agostino, Ambrogio, Geronimo e Antonio¹⁵.

¹² BALARD 1988, doc. 77.

¹³ PIANA TONIOLO 1995, doc. 139.

¹⁴ ROVERE 1979, doc. 68. Pietro Giustiniani *de Garibaldo* era cugino di Giovanni, in quanto figlio di Raffaele, a sua volta fratello di Francesco, perché entrambi, come si è detto, erano figli di Domenico (cfr., ad esempio, *ibidem*, docc. 25, 44, 64, 65). Giovanni dunque nel 1405 non si trovava a Genova, dove probabilmente non si recò per diversi anni. Anche da un atto redatto nella Superba il 21 ottobre 1410 risulta infatti che agì a suo nome - ed a nome dei suoi nipoti - Francesco Giustiniani del fu Gabriele, da loro nominato procuratore il 17 settembre 1408 con atto redatto in Chio dal notaio Tommaso Buatelli: *ibidem*, doc. 81 (cfr. anche il precedente atto del 5 settembre 1410: doc. 80).

¹⁵ In quell'occasione Giovanni, agendo anche a nome dei suoi nipoti, nominò procuratore Raffaele Giustiniani del fu Francesco, affidandogli l'incombenza di occuparsi di tutti i loro affari: ASGe, *Notai Antichi* 603/I, parte seconda, doc. 191. L'atto fu redatto « subter porticum » del palazzo di abitazione del podestà di Chio, alla presenza, in veste di testimoni, dei *cives* genovesi Quilico Giustiniani, Antonio *de Andoria* e Benedetto *de Plano*. Già tre giorni prima, comunque, egli, sempre agendo anche a nome dei figli ed eredi del suo defunto fratello Domenico Giustiniani *de Garibaldo* - partecipe e partecipi della Maona di Chio per tre carati sui trentotto « pro quibus tota dicta Mahona computatur » e per una 'voce' « ex vocabus tresdecim in quibus dicta Mahona computatur » -, e diversi altri « Mahonenses et apaltatores Mahone et insule Chii », esplicitamente elencati, avevano affiancato un quarto procuratore, nella persona del sopracitato Raffaele Giustiniani del fu Francesco, ai tre nominati l'anno precedente (Giorgio Adorno, Francesco Giustiniani *olim de Campis* e Giacomo Giustiniani *olim Longus*), « ad quecumque ipsorum dominorum participum tractanda, gerenda et administranda »: *ibidem*, doc. 181. L'atto fu redatto « iuxta bancum ubi ius reditur », alla presenza, in veste di testimoni, di Francesco *de Michaele* e dei notai Cristoforo *de Agio* e Bartolomeo di Portofino.

Nel dicembre del 1413 e nel febbraio-marzo dell'anno seguente Giovanni è elencato fra i *consiliiarii* del podestà e governatore dell'isola Paolo *de Montaldo*¹⁶, mentre nel successivo mese di aprile è uno dei Maonesi a cui il podestà ordinò che fosse trasmessa la protesta di Gabriele Giustiniani *olim Rechanelus*, che contestava l'elezione alla *scribania* della *canzelleria* di Chio di Antonio *de Pareto*, in quanto avvenuta in contrapposizione alla convenzione stipulata fra i Maonesi il 10 febbraio 1391, in base alla quale per qualsiasi provvedimento riguardante l'amministrazione della Maona, dell'isola di Chio, di Focea Nuova, di Focea Vecchia e dei luoghi adiacenti all'isola di Chio, era necessario il parere favorevole di almeno nove sulle tredici 'voci' dei Maonesi¹⁷.

Il nome di Giovanni Giustiniani *de Garibaldo*, da solo o associato a quello dei suoi nipoti, ritorna poi in molti documenti degli anni successivi riguardanti la Maona e redatti sia a Chio, sia a Genova, dove egli evidentemente non mancava di rientrare di tanto in tanto, come d'altra parte erano soliti fare anche molti altri Maonesi. La sua presenza a Genova è infatti attestata nell'agosto del 1416, quando i Maonesi sorteggiarono gli uffici per gli anni 1418-1443 e l'ufficio dei governatori per gli anni 1417-1428¹⁸, mentre nell'aprile dell'anno seguente era quasi certamente già rientrato a Chio, dal momento che il giorno 19 nella Superba per lui e per i suoi nipoti agì il loro procuratore Geronimo Giustiniani del fu Oberto¹⁹. La sua presenza in Chio

¹⁶ Si tratta di tre atti che si conservano nella sopracitata filza 603/I, in cui si contengono i rogiti redatti a Chio dal notaio Giovanni Balbi. Il primo di essi, risalente al 13 dicembre 1413, è in realtà un atto della curia, di mano del notaio Giovanni *de Serra*, e si trova nella filza forse perché riguarda direttamente Giovanni Balbi: *ibidem*, parte quinta, *Appendice*, doc. K. Con esso il podestà ed i suoi *consiliiarii* stabilirono di prorogare di due mesi la scadenza della carica di scriba della curia del notaio Giovanni Balbi, onde evitare che egli – definito lodevole nel suo servizio – venisse danneggiato dalla sospensione di ogni attività della curia medesima a causa della guerra fra Chio ed i Turchi (cfr. BALLETTTO 2018, pp. 323-324). Gli altri due atti risalgono rispettivamente al 14 febbraio ed al 18 marzo 1414. Con il primo il podestà ed i *consiliiarii* nominarono i *sindacatores* del giurisperito Guglielmo di Ceva, già vicario della curia; con il secondo confermarono all'ebreo Mosè *de Meir*, « magister fixicus, civis et habitator Chii », l'esonero da ogni tassa, già concessogli dal podestà Antonio Maruffo, essendo sorte contestazioni al riguardo: *ibidem*, parte quarta, docc. 388 e 407.

¹⁷ *Ibidem*, parte quinta, doc. 435.

¹⁸ ROVERE 1979, docc. 89 e 90, rispettivamente del 13 e del 18 agosto 1416.

¹⁹ *Ibidem*, doc. 94.

è documentata anche per gli anni seguenti, benché in due casi ad agire a suo nome sia il nipote Cristoforo, talvolta pure in rappresentanza dei suoi fratelli. Si tratta di atti, compresi fra il 1417 ed il 1428, riguardanti soprattutto l'amministrazione dell'isola ed i sorteggi per l'assegnazione di vari uffici: ne ricordiamo soltanto due. Il primo risale al 20 settembre 1427, e con esso diversi Maonesi – fra cui Giovanni Giustiniani *de Garibaldo*, agente anche a nome di quattro dei suoi nipoti (Cristoforo, Ambrogio, Agostino ed Antonio), insieme con i quali era partecipe della Maona per tre dei trentotto carati di cui essa si componeva, – concessero in locazione, sotto diverse condizioni, a Enrico Giustiniani Longo per otto anni, prorogabili per altri due, «locum et castrum Folie Nove, cum omnibus et singulis iuribus et locis adiacentibus ac pertinentiis, commodis et utilitatibus, emolumentis et introitibus ad dictam civitatem, locum et castrum spectantibus et pertinentibus», dietro pagamento della somma di 2.760 «floreni ianuinarum, ad rationem de soldis vigintiquinque ianuinarum pro singulo floreno», 2.000 dei quali da versare all'*Officium* di San Giorgio in Genova per il censo annuo che i Maonesi erano tenuti a corrispondere al comune genovese, ed il resto da far avere in Chio a ciascuno dei Maonesi, in proporzione alla loro quota di partecipazione nella Maona, «ad rationem florenorum de Ianua extimandorum secundum quod cambia valebunt de Chio in Ianua tempore fiendarum solucionum dicti apaltus»²⁰. Il secondo risale al 10 dicembre dell'anno seguente, e con esso diversi Maonesi, fra i quali Giovanni Giustiniani ed i nipoti *de Garibaldo*, procedettero sia al sorteggio dell'ufficio dei governatori per gli anni 1429-1434, fissandone il salario annuo per ciascuno in 500 fiorini «de moneta currenti in cancellaria Chii pro anno quo governabunt», sia al sorteggio della *scribania masticorum* per il medesimo periodo²¹.

La sopracitata notizia del 10 dicembre 1428 è l'ultima che abbiamo rinvenuto relativamente a Giovanni Giustiniani *de Garibaldo*, che quindi non sappiamo quando morì. Invece la prima informazione fino ad oggi reperita circa suo figlio Francesco – che, come si è detto, redasse nel 1454 il suo testamento olografo in genovese, dal quale risulta che era partecipe della

²⁰ *Ibidem*, doc. 109.

²¹ *Ibidem*, docc. 110, 111. Cfr. inoltre i docc. 95, 96, 99, 101, 103, 104, 105, rispettivamente del 23 luglio 1417, 23 agosto 1417, 2 aprile 1418, 1° febbraio 1419, 20 ottobre 1420, 3 maggio 1421, 28 aprile 1422. Nel 1424 a Genova agì a nome di Giovanni e dei suoi nipoti il loro procuratore Oberto Giustiniani: *ibidem*, doc. 108, del 16 settembre 1424.

Maona per mezzo carato – si evince da un rogito redatto a Chio dal notaio Tommaso di Recco il 9 gennaio 1449, in cui però non ne viene indicata la paternità. Si tratta comunque di un documento interessante, perché da esso apprendiamo che Francesco in tale data si trovava nell'isola, dove forse era rientrato da Alessandria d'Egitto, essendo giunta a conclusione la *societas* da lui stipulata con Nicolò *de Castilione* per operare nella città egiziana, per il regolamento dei cui conti, registrati in un *liber*, certamente i due soci non avevano raggiunto un accordo, dal momento che il fideiussore di Nicolò richiese che fossero sottoposti all'arbitrato di due mercanti²².

Francesco è invece detto specificamente figlio del defunto Giovanni in due atti risalenti all'anno seguente, sempre redatti a Chio, dove evidentemente egli soggiornò per un certo periodo per curare i suoi interessi, anche con riferimento alla sua appartenenza alla Maona. L'8 maggio 1450 fu uno dei due procuratori che i fratelli Barnaba e Oliverio Calvi nominarono per occuparsi dei loro affari e soprattutto di tutte le operazioni relative al noleggio di una *navis*, di cui Oliverio era il *patronus*, ivi compresi i patti e le condizioni da concordarsi con i noleggiatori e la destinazione del viaggio²³. Il successivo 10 giugno fu tra i Maonesi, esplicitamente elencati, che deliberano di scrivere al papa per notificargli il proprio auspicio che fosse eletto alla cattedra episcopale di Chio il *presbiter* Antonio Pallavicino del fu Battista: e ciò su istanza di alcuni fra loro, i quali, assumendosi l'impegno che il Pallavicino, se eletto, avrebbe governato l'episcopato « pacifico [*sic!*] et quiete », ricevendo i medesimi introiti e redditi dell'episcopato « secundum quod et prout et sicut fecit et faciebat, ab annis tribus in quatuor citra », il predecessore Leonardo, suo zio paterno, defunto da poco, senza innovare nulla nei confronti dei Maonesi, promisero agli altri che, in caso contrario, avrebbero versato loro la somma di 3.000 ducati d'oro di Chio « pro iusto damno et interesse ipsorum [...] et tociens quociens fuerit contrafactum ». È interessante notare che tra coloro che riceverono tale promessa, insieme con Francesco Giustiniani del fu Giovanni, sono elencati, tra gli altri, Nicolò Giusti-

²² ASGe, *Notai Antichi* 847/I, doc. III.2. L'atto fu redatto « ad bancum curie » del podestà, « in terciis », alla presenza, in veste di testimoni, di Bertolino *de Moncelis* e dei notai Peregro *de Sorili* e Battista *de Costa*.

²³ *Ibidem*, doc. CCCXXII. L'atto fu redatto « ad bancum curie » del podestà, « paulo ante terciis », alla presenza, in veste di testimoni, di Simone Caluno del fu Matteo, Andrea di Napoli del fu Matteo e Angelo *de Rimini Guidi*.

niani del fu Giovanni, Antonio Giustiniani del fu Domenico e Cristoforo Giustiniani, senza dubbio rispettivamente fratello e cugini del Nostro²⁴.

Francesco dovette poi rientrare a Genova, perché il 5 ottobre del 1451, nella Superba, stipulò un contratto con Cosma Ioffredo *de Nicia*, dal quale acquistò « arborem unam pro nave construenda per ipsum Franciscum », di cui – oltre ad essere specificato quale legname avrebbe dovuto essere utilizzato per la sua costruzione – vengono fornite le caratteristiche e le misure (58 *gode* o *goe* « in longitudine » – vale a dire circa m. 43 – e 18,5 *parmi* « in grossitudine » – vale a dire circa m. 4,5²⁵) e la cui consegna avrebbe dovuto avvenire nella darsena di Genova o in Sampierdarena; ed inoltre « antenas duas pro velificando et unam aliam pro respectu, arborem de medio cum duabus antenis, gopressum unum, trinchetum unum et ihanchas duas pro timone ». Il tutto per il prezzo di 1.100 lire di genovini, che egli si impegnò a versare in tre rate: 800 lire subito, 200 dopo il Natale ed il saldo alla consegna²⁶.

Francesco ebbe dunque a disposizione, più o meno a partire dai primi mesi del 1452, una *navis*, da lui fatta costruire *ex novo* a Genova, di cui però non era l'unico proprietario, ma divenne probabilmente subito il *patronus*. Al di là del fatto che egli si definisce così nel suo testamento, affermando contestualmente di essere in partenza per le Fiandre e fornendo alcuni dettagli relativi al suo coinvolgimento nel viaggio anche dal punto di vista economico, la notizia si evince anche da un rogito redatto a Genova dal notaio Bartolomeo Ricio martedì 15 maggio 1453, che è la prima notizia rinvenuta a proposito di un viaggio da effettuarsi con la *navis nova* di Francesco Giustiniani *de Garibaldo* del fu Giovanni e soci – di cui Francesco è anche detto « patronus » –, in quel momento all'ancora nel porto di Genova. Con tale

²⁴ *Ibidem*, doc. CCCXXXVII.1; ed. in BALLETO 2019, *Appendice documentaria*, n. 1. L'atto fu redatto « in cancellaria civitatis Chii », « in terciis », alla presenza, in veste di testimoni, di Pietro *de Sancto Stephano* del fu Antonio, Battista *de Casanova* del fu Tommaso e Andrea di Napoli, tutti *habitatores Chii*. Per Nicolò, identificato come fratello di Francesco, cfr. il testamento di quest'ultimo, in cui viene citato il « fradelo Nichorozo »: *Appendice documentaria*, n. 1; per Antonio e Cristoforo, identificati come suoi cugini, cfr. *supra*, p. 89.

²⁵ ROCCA 1871, pp. 59 e 106.

²⁶ ASGe, *Notai Antichi* 847/II, doc. VII. L'atto fu redatto « in caminata » della casa del sopracitato Pietro Giustiniani *de Garibaldo*, « hora vigesima prima vel circa », alla presenza, in veste di testimoni, dei *cives* genovesi Pietro di Moneglia del fu Iacopo, Giuliano Giustiniani del fu Bartolomeo e Gregorio *de Costa* del fu Giuliano. Nel rogito si contengono altri particolari inerenti il contratto.

atto il Nostro dichiarò di avere ricevuto da Giorgio Giustiniani – figlio del *dominus* Andriolo, assente da Genova ed a nome del quale agiva il notaio – « sive a Luca Saliceto pro eo » la somma di 300 lire di genovini, « positas et conversas ac errogatas in dicta nave eiusque fabrica, armamentis et aliis omnibus necessariis » della medesima, armata per il viaggio che stava per essere intrapreso, « in accomendacione et nomine accomendacionis pro una tercia parte unius carati ex caratis viginti quatuor dicte navis ». Trattandosi di un atto redatto con formule ceterate, sono ben pochi i dati riguardanti il viaggio che se ne possono trarre: veniamo infatti soltanto a sapere che Francesco si impegnò a « reddere rationem et cetera » (evidentemente dei risultati della spedizione dal punto di vista economico), « retentis solum in se ipso patrono salariis et obventionibus debitis et consuetis et cetera », mentre non si trova indicata neppure la meta del viaggio²⁷.

È molto probabile comunque che la destinazione finale fosse l'isola di Chio e che Francesco Giustiniani si sia poi trattenuto colà diversi mesi, dal momento che un rogito redatto proprio a Chio dal notaio Battista *de Casanova* il 22 gennaio 1454 ci informa che in tale data Visconte Giustiniani, Giovanni Paterio, Paolo Boiardo, Pietro Lomellini, Lazzaro Doria e Filippo Paterio, « factores et administratores societatis alluminum Chii », gli noleggiarono una certa quantità di allume da trasportare in Inghilterra e nelle Fiandre sotto determinate condizioni. Purtroppo si tratta di una notizia indiretta, che risale a più di due anni e mezzo dopo, quando in Genova, il 27 ottobre 1456, Argono *de Illice*, procuratore di Visconte Giustiniani e soci, presentò una petizione all'*Officium Gazarie* chiedendo la condanna del Nostro per avere egli contravvenuto alle condizioni pattuite, una delle quali consisteva, a suo dire, nell'impegno a non caricare sulla *navis* altro allume oltre a quello consegnatogli dai sopraddetti soci senza loro espressa licenza, pena il pagamento di 1.000 ducati d'oro di Chio. Francesco invece, sempre secondo le dichiarazioni di Argono, aveva venduto o fatto vendere a Southampton una certa quantità di allume, ricavandone un profitto, di cui Argono richiedeva la corresponsione, riservandosi il diritto di pretendere anche il pagamento della penale di 1.000 ducati se si fosse appurato che durante il viaggio egli aveva caricato altro allume oltre a quello affidatogli in Chio, contravvenendo

²⁷ ASGe, *Notai Antichi* 717/I, doc. 93. L'atto fu redatto « in Bancis, sub domo » di Angelo *de Nigro* e del di lui fratello, « silicet ad bancum residence » del notaio Antonio *de Facio*, *in terciis*, alla presenza, in veste di testimoni dei *cives* genovesi Edoardo *de Prementorio* e Giovanni *de Arono*.

ai patti. Gli *officiales* dell'*Officium Gazarie* convocarono Francesco per rispondere all'accusa ed eventualmente opporvisi, intimandogli di non allontanarsi da Genova senza avere nominato un procuratore che lo rappresentasse. Il che egli evidentemente fece, perché a presentarsi al cospetto degli *officiales* il 18 novembre fu il suo procuratore Gregorio *de Costa*, il quale contestò in primo luogo l'ordine a Francesco di non lasciare la città, essendo egli in possesso di un salvacondotto del doge e degli Anziani, ed in secondo luogo dichiarò che i *patroni* di navi non potevano essere convocati « *postquam navis posita est ad velum* »²⁸.

Purtroppo non sappiamo come si concluse la vicenda. Però è interessante notare che il viaggio di cui si ha notizia dal sopracitato atto del 15 maggio 1453 si svolse proprio nell'anno in cui i difficili rapporti di Genova con i Catalani e con la Corona catalano-aragonese, a causa della politica espansionistica di Alfonso V il Magnanimo, si aggravarono ulteriormente in seguito alla cattura, alla fine di giugno, da parte di due navi catalane (con le quali non erano comunque infrequenti reciproci episodi di pirateria anche in periodi di tregua e/o di pace dichiarata) della *navis* di Oberto Squarciafico, proveniente da Chio con un carico del valore di oltre 150.000 ducati²⁹.

A Genova, già molto provata in quegli anni sul fronte interno dalle guerre civili che opponevano « il doge Pietro Campofregoso al potente conte di Lavagna Giovanni Filippo Fieschi, al partito dei fuorusciti capitanati dalla fazione degli Adorno, al suo stesso cugino Ludovico, da lui sostituito nella suprema carica della Repubblica »³⁰, la notizia della cattura della *navis Squarciafica* – giunta il 4 luglio e seguita, soltanto due giorni dopo, da quella della conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II e della resa del proprio importante insediamento di Pera³¹ – fu ritenuta di una gravità ecce-

²⁸ ASGe, *Notai Giudiziari* 31/II, docc. n.n. del 27 ottobre, 8, 10, 13 e 18 novembre 1456.

²⁹ La storia dei rapporti fra Genovesi e Catalani nell'ultimo medioevo fu caratterizzata da un continuo succedersi di 'incontri e scontri' – secondo una felice espressione di Geo Pistarino – causati dalla continua ricerca, da parte degli uni e degli altri, di affermare quella superiorità marittima che per entrambi costituiva una condizione essenziale per la propria sopravvivenza: PISTARINO 1974, pp. 113-122. Più specificamente, per un breve resoconto sui rapporti fra Genova e Alfonso d'Aragona cfr. BASSO 1994b. Sui rapporti fra Genovesi e Catalani nel Vicino Oriente durante il secolo XV cfr. anche BALLETO 2003, *passim*.

³⁰ OLGATI 1990, p. 12.

³¹ Cfr., a questo proposito, tra l'altro (ma la bibliografia è vasta), PISTARINO 1990, *passim*; BALLETO 2004, *passim*.

zionale. Nell'immediato, quel medesimo 4 luglio, si deliberò di inviare senza indugio due ambasciatori ad Alfonso d'Aragona per conoscerne le intenzioni circa la restituzione o meno della *navis* (che era stata condotta nel porto di Napoli), e di armare comunque al più presto delle navi, sia « pro salute » dei convogli genovesi, sia – in caso di mancata restituzione della *navis Squarciafica* – « ad lesionem et damna Catalanorum »; ed inoltre si procedette alla creazione di un nuovo *Officium*, composto da otto « cives ex prestantioribus civitatis », il quale, insieme con il doge, avrebbe avuto potere decisionale nella gestione della situazione³². Ancora il 4 luglio il doge ed il Consiglio degli Anziani scrissero a Pietro Battista Doria, capitano della flotta genovese in Corsica, per metterlo al corrente dell'accaduto e per imporgli di trattenere fino a nuovo ordine, se ancora in Corsica o nelle vicinanze, le navi dirette in Oriente, comunicandogli altresì che il medesimo ordine era stato trasmesso anche ai *patroni* delle navi interessate. Ed è proprio dalla lettera indirizzata contestualmente ai *patroni* che apprendiamo i loro nomi: il nostro Francesco Giustiniani, Acelino Lercari e Gregorio Italiano³³. Sempre con riferimento al pericolo catalano, essendo il mare infestato « a preonibus », il giorno successivo il doge, il Consiglio degli Anziani e l'*Officium Octo Balie Maritime* (vale a dire l'*Officium* creato il giorno precedente) decretarono l'obbligo per i « ductores seu patroni cuiusvis navis seu navigii » della portata di 5.000 cantari e più, in navigazione sulle rotte orientali e occidentali, di fare scalo a Genova, pena la condanna ad una multa fra i 1.000 ed i 4.000 fiorini³⁴; e l'11 luglio il doge e l'*Officium Balie* scrissero nuovamente al capitano della flotta genovese in Corsica, intimandogli di ordinare alle tre navi dirette in Oriente – presumibilmente le medesime di cui sopra – di rientrare a Genova, se ancora *in loco*; altrimenti, « si vero iam abissent, ita ut ad illas cursus haberi non possit, orandum est ut Dominus Deus illas salvas faciat »³⁵.

³² ASGe, *Archivio Segreto* 552, cc. 194r-195r; ed. in OLGATI 1990, *Appendice III*, doc. 2.

³³ ASGe, *Archivio Segreto* 1794, cc. 390r-v, docc. 1637 e 1639; ed. del primo in OLGATI 1990, *Appendice III*, doc. 3. Nella lettera ai « patroni » si giustifica la necessità del provvedimento, ribadendo l'estrema gravità di quanto accaduto (un « casus magni ponderis »).

³⁴ ASGe, *Archivio Segreto* 552, c. 208r-v; ediz. in OLGATI 1990, *Appendice III*, doc. 6. L'ordine era diretto a tutti i « patroni », sia che fossero « cives » genovesi o « districtuales » o « subditi » o « conventionati » con il comune; e si prevedero pene di diverso ammontare anche per gli « officiales » e tutti gli uomini degli equipaggi.

³⁵ ASGe, *Archivio Segreto* 1794, c. 395v, doc. 1654: cfr. anche OLGATI 1990, p. 45.

I problemi a Genova, come si è detto, non mancavano, sia sul fronte interno in conseguenza delle guerre civili, sia su quello esterno per la situazione politica italiana, sia su quello internazionale a causa del pericolo turco che minacciava i suoi stabilimenti coloniali nel Vicino Oriente. Ma il doge Pietro Campofregoso – assunta la decisione di cedere al Banco di San Giorgio l'amministrazione delle colonie nel Mar Nero e dopo che il 1° gennaio 1454, grazie alla mediazione del cardinale firmano Domenico Capranica, si era finalmente giunti alla firma di patti di pace fra lui e Giovanni Filippo Fieschi – rivolse tutta la propria attenzione all'organizzazione di una flotta contro Alfonso d'Aragona, convinto della prioritaria necessità di riconquistare una maggiore sicurezza per le rotte commerciali frequentate dalle navi genovesi: quella sicurezza che era fondamentale per la vita economica della città, ma che era sempre più minacciata dall'espansione catalano-aragonesa nel Mediterraneo³⁶. Proprio intorno alla metà del secolo, infatti,

« era ormai divenuto palese come Alfonso V, che aveva identificato nella Repubblica ligure il principale ostacolo che ancora si frapponeva alla realizzazione del suo progetto imperiale, avesse ormai deciso di perseguire con ogni mezzo lo scopo di sottomettere o soffocare l'irriducibile avversaria »³⁷.

L'organizzazione della flotta non fu comunque scevra di problemi. Il 22 gennaio 1454 ne fu eletto capitano Giovanni Filippo Fieschi; ma la sua partenza subiva continui rinvii a causa di moltissime complicazioni, non ultime le vertenze ancora aperte del doge con Ludovico Campofregoso ed il partito degli Adorno, le notizie sulla possibile imminente proclamazione della pace fra Milano e Venezia, per iniziativa di Nicolò V, senza tenere conto degli interessi di Genova, ed anche il comportamento ambiguo di Giovanni Filippo Fieschi, che soltanto ad un certo momento rinunciò al suo intento di trasferire il comando delle navi al fratello Rolando, chiedendo però per sé il titolo di ammiraglio. Conferitogli tale titolo il 29 marzo da parte del doge, del Consiglio degli Anziani, dell'*Officium Balie Maritime* e dell'*Officium Monete*, il 7 aprile la flotta, forte di otto navi e di un *balenerium*, prese finalmente il mare³⁸.

³⁶ Per un preciso resoconto sull'evoluzione degli avvenimenti negli ultimi mesi del 1453, fino al trattato tra Pietro Campofregoso e Giovanni Filippo Fieschi, cfr. *ibidem*, pp. 37-82.

³⁷ BASSO 1994a, p. 540.

³⁸ OLGATI 1990, pp. 83-121. L'atto di conferimento del titolo di ammiraglio a Giovanni Filippo Fieschi in ASGe, *Archivio Segreto* 555, c. 43r-v; ed. OLGATI 1990, *Appendice III*, doc. 27.

Non sappiamo se le navi dirette in Oriente di cui alle suddette lettere a Pietro Battista Doria – una delle quali, come abbiamo visto, era quella di Francesco Giustiniani – furono raggiunte dall'ordine e rientrarono a Genova, perché non abbiamo reperito notizie in proposito. Però è indubbio che Francesco Giustiniani raggiunse nei mesi successivi l'isola di Chio, dove stipulò il sopracitato contratto di noleggio del 22 gennaio 1454 con Visconte Giustiniani ed altri «factores et administratores» della «societas alluminum» di Chio per trasportare allume in Inghilterra e nelle Fiandre. Non sappiamo neppure per quanto tempo egli si fermò nell'isola e se ivi concluse anche ulteriori contratti con altri noleggiatori per il trasporto di merci diverse, essendo egli il *patronus* di una grande nave da carico. In un atto notarile redatto a Genova nel successivo mese di dicembre, di cui diremo, si contiene infatti soltanto l'indicazione di quanto allume gli fu consegnato da Visconte Giustiniani (alcuni quantitativi di tale merce gli furono però affidati dagli altri sopracitati noleggiatori, anche se non ne conosciamo l'entità, per cui non è possibile sapere se con l'allume la *navis* raggiunse il pieno carico), il quale contestualmente aveva rimesso parte del medesimo prodotto – certamente allo scopo di ripartire i rischi – a due diversi *patroni*: Valarano Giustiniani e Francesco Lomellini. È presumibile che le tre *naves* siano partite da Chio in convoglio e, malgrado avessero tutte a bordo allume destinato all'Inghilterra ed alle Fiandre, a causa probabilmente dei pericoli derivanti dal conflitto in atto con il re d'Aragona, abbiano deciso di dirigere dapprima verso la Liguria, anziché affrontare subito il cosiddetto viaggio *per costeriam*: una rotta che Genova cercava in tutti i modi di contrastare, essendone del tutto tagliata fuori, e che però i mercanti spesso non disdegnavano poiché il viaggio era senz'altro più veloce e meno costoso³⁹, ma che in quel momento era senza dubbio meno consigliabile.

Una precisa conferma in questo senso si evince, comunque, da una lettera che il doge genovese e l'*Officium Balie Maritime* indirizzarono il 29 agosto 1454 a Tommasino Campofregoso – il capitano delle triremi che nel mese di giugno si era deciso di armare, accogliendo la richiesta dell'ammiraglio Giovanni Filippo Fieschi in vista dell'attacco da sferrare contro il porto di Napoli, che nel frattempo però Alfonso aveva intrapreso a fortificare⁴⁰ – in risposta ad una lettera di

³⁹ HEERS 1961, pp. 455-457.

⁴⁰ Tommasino Campofregoso, fratello del doge, era stato eletto capitano delle triremi dal doge, dal Consiglio degli Anziani e dall'*Officium Balie Maritime* il 28 giugno; il successivo 1° luglio il doge e l'*Officium Balie Maritime* avevano emesso un provvedimento riguardante

quest'ultimo, il quale aveva notificato l'arrivo a Portovenere di diverse navi da mercato dirette in Occidente, chiedendo istruzioni circa il comportamento da tenersi nei loro confronti. Fra queste si annoveravano sia la *navis* di Francesco Giustiniani – definita «*predives et multis familiis plena*» – sia quelle di Valarano Giustiniani e Francesco Lomellini, dirette alle Fiandre (cioè le tre *naves* sopraccitate, partite presumibilmente in convoglio da Chio): ad esse Tommasino doveva permettere di accedere a Genova o dovunque esse volessero recarsi, mentre per tutte le altre egli avrebbe dovuto attenersi ai consigli di Angelo Giovanni Lomellini e Sireto di Voltaggio, che egli aveva con sé⁴¹. Quasi certamente sulla *navis* di Francesco era imbarcato anche Visconte Giustiniani, uno dei noleggiatori del contratto del 22 gennaio 1454, poiché fu nella sua casa genovese che nel successivo mese di novembre Francesco presentò il suo testamento olografo, chiuso e da lui sottoscritto, a sette testimoni, chiedendo a loro di sottoscriverlo a loro volta (e la prima sottoscrizione fu proprio quella di Visconte Giustiniani)⁴².

Come è noto, l'impresa progettata contro il regno di Napoli da Genova, che ad un certo momento aderì, su proposta del marchese di Crotona Antonio Centelles, al piano di una vera e propria congiura per sopprimere Alfonso d'Aragona ed instaurare una dinastia locale sul trono delle Due Sicilie (il che avrebbe senza dubbio causato un radicale cambiamento della situazione politica in Italia e nel Mediterraneo), si concluse con un completo fallimento⁴³. A Pietro Campofregoso non rimaneva quindi altra via che affidarsi a trattative diplomatiche. Di fronte al repentino annuncio dell'invio da parte di Alfonso d'Aragona della propria flotta verso le coste liguri, con l'intento dichiarato di fare sbarcare a Genova propri ambasciatori, il 27 ottobre 1454 vennero in effetti rilasciati i relativi salvacondotti; però fu concesso l'ingresso in porto soltanto a quattro imbarcazioni, ad evitare – si scrisse nel provvedimento – eventuali risse nel porto medesimo⁴⁴, ma evidentemente, a titolo di prudenza,

specificamente la composizione degli equipaggi delle triremi: ASGe, *Archivio Segreto* 555, cc. 88v-90r. Sull'evoluzione degli avvenimenti cfr. OLGATI 1990, pp. 151-171.

⁴¹ Il medesimo giorno il doge e l'*Officium Balie Maritime* scrissero in proposito anche all'ammiraglio Giovanni Filippo Fieschi: ASGe, *Archivio Segreto* 1794A, cc. 47v-48r, docc. 159 e 160 (cfr. anche OLGATI 1990, pp. 191-192).

⁴² Per l'edizione del testamento cfr. *Appendice documentaria*, n. 1.

⁴³ Sulla successione degli avvenimenti cfr. OLGATI 1990, pp. 182-208.

⁴⁴ ASGe, *Archivio Segreto* 1794A, cc. 65v-66r, docc. 215 e 216 (cfr. anche OLGATI 1990, p. 209).

per motivi di sicurezza e di difesa. A tale scopo furono infatti predisposte alcune misure specifiche. Ed è proprio in tali disposizioni che nella documentazione ritroviamo il nome di Francesco Giustiniani, dal momento che egli fu uno dei nove *patroni* ai quali il 31 ottobre 1454 il doge, l'*Officium Balie Maritime* e l'*Officium Maris* ordinarono di tenere a bordo delle loro *naves* – sia di giorno, sia di notte – un certo numero di uomini, pena la condanna al pagamento di 500 fiorini per ciascun contravveniente: a Francesco venne imposto il numero maggiore (ben trentacinque)⁴⁵.

Il 17 novembre 1454, come più volte si è detto, Francesco Giustiniani fece testamento, dichiarando di essere in partenza per le Fiandre. Ma senz'altro non intraprese subito il viaggio, perché il successivo 5 dicembre fu uno dei nove *patroni* di navi destinatari di un altro ordine da parte del doge e dell'*Officium Balie*, sempre emanato evidentemente per cercare di garantire la sicurezza dei natanti nel porto⁴⁶. La sua presenza a Genova è poi attestata anche per i seguenti 16 e 17 dicembre grazie a due rogiti redatti nella Superba dal notaio Tommaso di Recco: da quello del 17 dicembre apprendiamo che Visconte Giustiniani aveva fatto caricare in Chio, non si dice quando, diverse quantità di allume su tre *naves*, patronizzate rispettivamente da Francesco Giustiniani del fu Giovanni (quindi il nostro Francesco), Valarano Giustiniani, figlio di Paride, e Francesco Lomellini (e ci sembra più che probabile che il riferimento sia al più volte citato contratto di noleggio stipulato in Chio il 22 gennaio 1454; inoltre le tre *naves* menzionate sono proprio quelle provenienti da Oriente e dirette nelle Fiandre esplicitamente nominate nella sopracitata lettera del doge e dell'*Officium Balie Maritime* a Tommasino Campofregoso in data 29 agosto 1454)⁴⁷; men-

⁴⁵ ASGe, *Archivio Segreto* 553, c. 58v. Altri provvedimenti per la custodia delle navi e la difesa del porto furono presi quel medesimo 31 ottobre, il 30 novembre ed il 2 dicembre: *ibidem*, c. 58r-v, 66v-67r e *Archivio Segreto* 555, cc. 147v-148r (cfr. anche OLGATI 1990, p. 209).

⁴⁶ ASGe, *Archivio Segreto* 553, cc. 67v-68r. Questa volta ai nove « *patroni* » (in parte i medesimi che avevano ricevuto l'ordine precedente) fu imposto di completare entro due giorni la preparazione di una catena di legno che dalle poppe delle navi andasse fino al gavitello delle ancore delle medesime, in modo da occupare tanto spazio quanto occupavano le navi, che dovevano restare « incluse intra eam ».

⁴⁷ ASGe, *Notai Antichi* 847/II, doc. LXXX. L'atto fu redatto « in caminata » della casa di Visconte Giustiniani, « sita in platea dominorum Iustinianorum », « hora vigesima tertia vel circa », alla presenza, in veste di testimoni, di Antonio *de Solario* del fu Andrea, del maestro d'ascia Iacopo *de Montanario* di Zoagli, figlio di Franchino, e di Damiano *de Oliva* del fu Nicolò, tutti *cives* genovesi. Per quanto riguarda le quantità di allume fatte caricare in Chio da Visconte Giu-

tre dall'atto redatto il giorno precedente si evince che il medesimo Visconte Giustiniani aveva versato, in diverse partite, la somma di 4.600 lire di genovini, che erano state impegnate « in armamento, furnimento compagnie » della *navis* patronizzata da Francesco Giustiniani (il quale confermò, anche a nome degli altri comproprietari), allora nel porto di Genova, « et ultima expeditione ipsius »⁴⁸.

Poco meno di un mese dopo invece Francesco era probabilmente in procinto di lasciare Genova, dal momento che il 10 gennaio 1455 il doge e l'*Officium Balie Maritime* ordinarono a lui ed a Andrea Italiano, definiti *patroni* di due *naves* in partenza per l'Occidente, agli scribi, ai *naulerii* e a ciascun membro dei loro equipaggi di non allontanarsi « ex occidentali riparia, nisi cum ambabus navibus simul » e di navigare *in comitatu* almeno « usque ad insulam Gadium » – vale a dire a Cadice – sotto pena di 2.000 fiorini per ciascun *patronus*, di 200 fiorini per ogni *officialis* e di 25 fiorini per ogni membro dell'equipaggio⁴⁹. È evidente che il pericolo catalano continuava ad essere pressante e che le navi genovesi dirette al Nord Europa dovevano cercare di cautelarsi al meglio.

In realtà non sappiamo quando il viaggio ebbe inizio e se esso si svolse regolarmente o se si frapposero ostacoli di qualche genere. Ci fa propendere per la seconda ipotesi – ma si tratta soltanto di una supposizione – il fatto che non abbiamo rinvenuto notizie sul nostro Francesco fino al 2 gennaio 1456: quindi per quasi un anno. L'insuccesso dell'impresa contro Alfonso d'Aragona aveva determinato per Genova difficoltà non solo nei rapporti con le altre potenze italiane, poiché l'aveva confinata in una posizione su-

stiniani per l'Inghilterra e le Fiandre si tratta di 1492 cantari e 51 rotoli – cioè poco più di 71 tonnellate – di allumi minuti bianchi per le Fiandre e di 880 cantari – cioè quasi 42 tonnellate – di allumi bianchi per l'Inghilterra sulla *navis* patronizzata da Francesco Giustiniani del fu Giovanni; di 341 cantari in una *partita* e 550 cantari in un'altra *partita* – cioè un totale di circa 42,5 tonnellate – di allumi bianchi per l'Inghilterra sulla *navis* patronizzata da Valarano Giustiniani; di 272 cantari e 82 rotoli – cioè oltre 15,5 tonnellate – di allumi minuti bianchi per l'Inghilterra sulla *navis* patronizzata da Francesco Lomellini (per le corrispondenze ponderali cfr. ROCCA 1871, pp. 103-104 e 110).

⁴⁸ ASGe, *Notai Antichi* 847/II, doc. LXXVIII. Anche questo atto fu redatto « in caminata » della casa di Visconte Giustiniani, « in vesperis », alla presenza, in veste di testimoni, del notaio Antonio Erena e dello *speciaris* Giovanni di Mongiardino del fu Antonio, entrambi *cives* genovesi.

⁴⁹ ASGe, *Archivio Segreto* 1794A, c. 93r, doc. 305.

bordinata nella Lega Italica⁵⁰, ma soprattutto proprio nei rapporti con il re aragonese, che era riuscito ad imporre una riserva a dir poco rischiosa nei suoi confronti, mantenendo anche apertamente palese lo stato di guerra, così che, malgrado le lunghe trattative, l'11 giugno 1456 si era giunti, fra le due parti, non alla stipulazione di una vera e propria pace, tanto auspicata da Genova, ma soltanto a quella di una tregua, che non aveva garantito neppure la sicurezza nella navigazione⁵¹.

Francesco Giustiniani tuttavia, comunque fosse andato il viaggio, riuscì con la sua *navis* ad arrivare in Inghilterra: il 2 gennaio 1456, infatti, la sua presenza a Southampton è certamente attestata da una *cedula* redatta colà in tale data, grazie alla quale veniamo a sapere che la sua *navis* si trovava allora in quel porto e che egli ivi addivenne ad un accordo con il concittadino Giovanni Battista Grimaldi, figlio di Galeoto. In base ad esso il Grimaldi si impegnò a caricare o far caricare sulla *navis* di Francesco circa 250 *pecie* o più di panni larghi da trasportare – sotto determinate condizioni, esplicitamente elencate – a Tunisi ed in *Barbaria*; e Francesco, da parte sua, si impegnò a mettere a disposizione la propria *navis* « bene stagna et munita, parata et in ordine, suis cum dignis armamentis, maxime velis, sarcia et panaticha », e di navigare *recto viagio* fino a Tunisi, pur avendo facoltà di fare scalo a Cadice, Malaga, Orano e La Calle. Gli estremi del patto – viene ancora specificato nella *cedula* – furono sottoscritti da entrambi in un'*apodixia*. Però Francesco, secondo quanto denunciò il Grimaldi in una petizione da lui presentata all'*Officium Gazarie* di Genova e depositata il successivo 12 ottobre, non rispettò quel patto, perché rientrò a Genova, arrecandogli notevoli danni, di cui voleva essere risarcito. Il Giustiniani, convocato per rispondere all'accusa ed eventualmente opporvisi, fece esplicito riferimento ad un salvacodotto di cui era in possesso. La vertenza si protrasse per diversi giorni, con successive convocazioni delle due parti in causa; però non sappiamo come si concluse, dal momento che nella documentazione rinvenuta non si contiene la sentenza dell'*Officium Gazarie*⁵².

⁵⁰ D'altra parte, anche in occasione della pace di Lodi, stipulata mentre era in corso l'organizzazione dell'impresa contro Alfonso d'Aragona, Genova era rimasta tagliata fuori dalle trattative, ed essa la ratificò più di un mese dopo la sua stipulazione, « riservandosi però le proprie ragioni nei confronti del re d'Aragona »: OLGIATI 1990, pp. 126-138 (la citazione da p. 138).

⁵¹ *Ibidem*, pp. 213-214.

⁵² ASGe, *Notai Giudiziari* 31/II, docc. n.n. del 2 gennaio e del 12, 14, 16, 19, 26 ottobre 1456.

Come già abbiamo visto più sopra, anche nel corso della controversia che oppose Francesco Giustiniani, nell'ottobre-novembre di quel medesimo anno 1456, ad Argono *de Illice*, agente a nome di Visconte Giustiniani e soci, fu citato a sua discolpa, dal suo procuratore Gregorio *de Costa*, un salvacondotto di cui egli era in possesso. Potrebbe forse trattarsi del lasciapassare che gli era stato concesso dal doge Pietro Campofregoso con una lettera inviata gli il precedente 15 giugno quando egli, durante il viaggio di ritorno dal Nord Europa, si trovava probabilmente a Cadice, anche se nel documento non si fa alcun riferimento ad una località precisa, poiché il doge scrive di aver 'udito' dell'arrivo del Nostro « istuc ». Con quella lettera il doge, oltre a trasmettere a Francesco l'ordine di accedere a Genova con il suo carico di merci su richiesta dei *comerchiarri*, secondo la consuetudine, gli comunicava anche che ciò gli sarebbe stato particolarmente gradito « maxime propter frumenta, quibus civitas eget », e che gli concedeva quindi un salvacondotto che lo salvaguardasse da qualsiasi *incomodum* avrebbe potuto derivargli e gli servisse altresì da *excusatio* nei confronti dei mercanti che non avrebbero visto di buon occhio il suo arrivo in città. Purtroppo non sappiamo a che cosa si riferiscano queste parole del doge (Francesco aveva forse in sospeso a Genova qualche grave vertenza con alcuni mercanti?), il quale comunque poi lo invitava a prestare molta attenzione, avvisandolo della presenza « in illo mari » di triremi catalane e « alii apparatus », a dimostrazione del fatto che si stava preparando qualcosa contro Genova⁵³.

In effetti, tanto per fare un esempio, appena alcuni giorni prima (il 7 giugno) il doge genovese aveva inviato una protesta al governatore regio di Cagliari per la recentissima cattura di tre navigli genovesi da parte di imbarcazioni catalane, che avevano altresì trattenuto come prigionieri gli uomini degli equipaggi, accusandolo contestualmente di connivenza, dal momento che nell'isola trovavano « receptum et alimenta » le triremi e le biremi che depredavano apertamente i navigli genovesi, vendendo poi il bottino « publice, omni timore postposito »⁵⁴. Anche lo spettro della carestia, ad un certo momento, divenne palpabile, dopo che, intorno alla primavera del 1456, i rifornimenti alimentari di Genova erano diventati sempre più difficoltosi ad opera delle navi corsare catalane⁵⁵. Genova si trovò allora in una situazione vera-

⁵³ ASGe, *Archivio Segreto* 1794, c. 749r-v, doc. 3154.

⁵⁴ *Ibidem*, c. 743v, doc. 3125.

⁵⁵ Sulla situazione di Genova nel 1456-1458, uno dei periodi più difficili « pour le ravitaillement génois » (HEERS 1961, p. 344), cfr. BASSO 1994a.

mente molto difficile, sia a causa degli attacchi dei Catalani che poi « si susseguiranno pressoché ininterrottamente fino al 1458 », sia a causa degli attacchi dei fuorusciti, « tornati alla ribellione sotto la guida di Giovanni Filippo Fieschi », finché il doge Pietro Campofregoso, « stretto nella morsa dei ribelli e accerchiato dalla flotta di Alfonso d'Aragona », si troverà infine costretto a rinunciare, nel 1458, « alle sue intenzioni di mantenere il potere su Genova ad ogni costo, e cederà alla Francia il dominio della Repubblica »⁵⁶.

Francesco Giustiniani, raggiunto dalla sopracitata lettera del doge del 15 giugno 1456, si trovava probabilmente – come si è detto – a Cadice, da dove decise evidentemente di rientrare subito a Genova, contravvenendo quindi al contratto che aveva stipulato con Giovanni Battista Grimaldi, dal momento che la sua presenza nella Superba è attestata già il 9 luglio. È vero che disponeva di un salvacondotto del doge; ma la sua decisione fu forse anche favorita da un inconveniente che gli era occorso proprio a Cadice, dove egli aveva caricato 34 balle di robbia, affidategli da Ingo Cattaneo e Battista Doria per essere consegnate in Genova a Domenico Bartolomeo Doria e che però in buona parte erano andate distrutte a causa di un incendio. Ne conseguì una comprensibile protesta da parte di Domenico Bartolomeo Doria che proprio il 9 luglio, dopo l'arrivo del Giustiniani a Genova, presentò una petizione contro di lui all'*Officium Gazarie*, accusandolo di non avere proceduto correttamente al carico per avere collocato la robbia sotto il grano, causandone così il 'soffocamento' per il calore, che poi aveva favorito l'insorgere dell'incendio, e richiedendone quindi la condanna. Francesco naturalmente si oppose e la vertenza si protrasse a lungo durante l'estate del 1456, con l'*Officium Gazarie* che convocò varie volte le parti, le quali – per sostenere la propria tesi – si appigliarono anche a cavilli giuridici e ad un certo momento ricorsero entrambe alla nomina di un procuratore che agisse per loro conto. Il primo procuratore di Francesco Giustiniani, il già sopracitato Gregorio *de Costa*, giunse perfino a dichiarare l'incompetenza in materia dell'*Officium Gazarie* ed a richiedere il trasferimento della causa al vicario del podestà: il che l'*Officium* smentì categoricamente.

Purtroppo anche di questa vicenda non conosciamo la conclusione perché, nella filza in cui si contiene la documentazione in oggetto, non è invece compresa, come per le altre sopracitate petizioni presentate contro

⁵⁶ OLGATI 1990, p. 214.

Francesco Giustiniani, la relativa sentenza. Però sappiamo che, pur essendo quella di Domenico Bartolomeo Doria la prima in ordine di tempo delle tre petizioni presentate contro di lui, era ancora in piedi all'inizio di ottobre⁵⁷, anteriormente cioè sia all'ultima deposizione rinvenuta a proposito del mancato proseguimento da parte sua del viaggio verso la *Barbaria*, depositata da Giovanni Battista Grimaldi il 26 ottobre, sia alla presentazione, il giorno dopo, da parte di Argono *de Illice*, agente a nome di Visconte Giustiniani e soci, della più volte citata petizione contro di lui a proposito dell'allume consegnatogli in Chio e da trasportare in Inghilterra e nelle Fiandre, per occuparsi della quale egli incaricò, il mese successivo, il suo procuratore Gregorio *de Costa*. Molto probabilmente, infatti, malgrado fosse implicato in tutte queste controversie, egli stava per riprendere il mare, come sembra potersi dedurre da una lettera che il doge e l'*Officium Balie* indirizzarono a lui e ad Oberto Squarciafico, entrambi *patroni* di navi, il 15 dicembre 1456, avvisandoli dell'arrivo a Portofino di dieci triremi e di una bireme di Catalani ed invitandoli alla massima cautela ed a prestarsi ad indicarne la presenza di notte con fuochi e di giorno con segnali di fumo⁵⁸.

Francesco Giustiniani (ed anche Oberto Squarciafico) erano entrambi quasi certamente diretti alla volta dell'isola di Chio. Però, almeno per Francesco anche in questo caso i problemi non mancarono, ed anzi furono di notevole gravità, poiché, trovandosi egli «in gulfu Venotorum [*sic!*]», fu sorpreso da una «magna ventorum et maris tempestas», che distrusse l'albero e le vele della sua *navis*, rendendola «innavigabilis», così che egli riuscì a malapena a riparare «ad portum Viscardi», vale a dire a Fiscardo, nel nord dell'isola di Cefalonia⁵⁹. I mercanti che si trovavano a bordo, ben consci della situazione di pericolo creatasi per la *navis* e per il carico di merci che rischiava di andare perduto, cercando di provvedere al meglio sia per le proprie merci sia per quelle dei mercanti assenti e rifacendosi ad un'antica consuetudine vigente fra i cittadini ed i mercanti genovesi in caso di avvenimenti consimili, nominarono all'unanimità un console della *navis*, nella persona di Nicolò Giusti-

⁵⁷ ASGe, *Notai Giudiziari* 31/II: gli atti rinvenuti sono infatti compresi fra il 9 luglio ed il 1° ottobre 1456.

⁵⁸ ASGe, *Archivio Segreto* 1794, c. 814v, doc. 3481. Quel medesimo giorno il doge e l'*Officium Balie ac Provisionis Maris* avevano scritto in proposito anche ai *patroni* di imbarcazioni provenienti dalla Provenza (*ibidem*, doc. 3480).

⁵⁹ MORZO 1947, p. 32.

niani⁶⁰, a cui affiancarono due *consilarii*, nelle persone di Iacopo Spinola, figlio di Riccardino, e Costantino di Malta, affidando a loro l'incombenza di studiare la migliore via d'uscita possibile da quella situazione. Essendo essi venuti a sapere che «ad insulam Iacenti», vale a dire nell'isola di Zante⁶¹, si trovava una *navis* patronizzata da Oberto Squarciarico (la medesima, il cui *patronus* era stato avvisato, insieme con Francesco, dell'arrivo a Portofino di imbarcazioni catalane il 15 dicembre 1456?), riuscirono a mettersi in contatto con lui ed a raggiungere un accordo, promettendogli il pagamento di 1.000 ducati *pro nauulo* delle merci se egli avesse accettato di trasbordarle sulla sua *navis* e di condurle in salvo a Chio: il che avvenne regolarmente, perché sappiamo che le merci giunsero nell'isola, dove furono scaricate.

A questo punto il console ed i *consilarii* eletti a bordo della *navis* di Francesco Giustiniani (giunti anche loro a Chio quasi certamente con la *navis* di Oberto Squaricarico) si rivolsero al podestà di Chio, chiedendogli – «ad preservandum honorem ipsorum et ad tollendum omnem infamiam que ipsis obici posset» – di nominare dei mercanti idonei a stabilire come distribuire fra gli interessati, «ad soldum et libram», la preventivata spesa di 1.000 ducati. La scelta del podestà cadde, «habito maturo consilio super predictis cum pluribus et idonioribus mercatoribus civitatis Chii nec non [...] cum suis consiliariis», su Filippo *de Mari* e Vallerano Giustiniani (quest'ultimo da identificarsi con molta probabilità con il Valarano Giustiniani che già conosciamo), i quali decretarono che, per coprire la spesa dei 1.000 ducati ed altri eventuali esborsi sostenuti «pro salvamento» delle merci, si sarebbero dovuti versare 2 ducati «pro singulo centenario» del valore delle merci medesime.

La descrizione di quanto accaduto durante questa avventura (o, meglio, disavventura) di Francesco Giustiniani si legge in uno degli atti pervenutici del notaio Tommaso di Recco, redatto in Chio, «ad bancum curie» del podestà, mercoledì 6 aprile 1457, «hora completorii vel circa», alla presenza, in veste di testimoni, del *civis* genovese Lazzaro di Torriglia, figlio di Giovanni, e del burgense di Chio Antonio Florio, figlio di Stefano. Si tratta di

⁶⁰ Si tratta del fratello del nostro Francesco? Dobbiamo però ricordare che nel medesimo periodo sono presenti in Chio almeno due omonimi: Nicolò Giustiniani, figlio del defunto Lodisio (cfr. ASGe, *Notai Antichi* 848/I, doc. CLII; ed. in ARGENTI 1958, III, doc. 273), ed il *miles* Nicolò Giustiniani del fu Francesco (cfr. ASGe, *Notai Antichi* 847/I, docc. CCXXX-bis.1-2).

⁶¹ MORZO 1947, p. 33.

un atto molto rovinato, scritto su due colonne, *recto* e *verso*, di una carta (la seconda colonna del *recto* e la prima del *verso*), attribuito a Tommaso di Recco, ma di cui egli ha scritto soltanto la rubrica, appuntando contestualmente in calce alla seconda colonna del *verso* (per il resto rimasta in bianco, come la prima colonna del *recto*) i dati essenziali della data cronica, della data topica e l'elenco dei testimoni, ed ha redatto per esteso, con inchiostro diverso, l'escatocollo, evidentemente dopo la sua stesura da parte di un altro scriba: quasi certamente lo scriba della *navis* di Francesco Giustiniani, il quale era in grado di fornire un esatto resoconto della successione dei fatti, avendo vissuto la vicenda in prima persona⁶².

È più che presumibile che anche Francesco Giustiniani sia giunto a Chio con la *navis* di Oberto Squarciafico, mentre non ci è dato sapere quale sorte toccò alla sua. Però la prima notizia che abbiamo rinvenuto circa la sua presenza nell'isola, dopo quanto gli era accaduto, risale a più di quattro mesi dopo, cioè al successivo 23 agosto, quando egli fu nominato arbitro – insieme con Francesco Giustiniani Recanello – in questione vertente fra Tommaso Adorno, agente per sé ed a nome di Raffaele e Barnaba Adorno e degli altri *domini* della famiglia Adorno, partecipi della Maona, da un lato, e Giovanni Giustiniani del fu Napoleone, agente altresì per Imperiale, Marco, Giustiniano e Ottobuono Giustiniani, dall'altro⁶³. Senz'altro egli non lasciò più l'isola, dove anzi, poco più di un mese dopo, trovò la morte.

Conosciamo la data esatta della sua morte (30 settembre 1457) grazie ad un altro rogito del notaio Tommaso di Recco, allora scriba della curia⁶⁴, risalente al giorno successivo, quando i *domini* Cristoforo Giustiniani del fu *dominus* Domenico e Bernardo Giustiniani, figlio del *dominus* Nicolò – i

⁶² Ciò può essere avvalorato dal fatto che nell'atto – attribuito a Tommaso di Recco, che di sua mano ne redasse le *publicationes* – lo scriba della *navis* non si cita in prima persona come redattore di un altro *instrumentum*, riguardante la vicenda, menzionato nell'atto medesimo e scritto evidentemente a bordo («*instrumentum scriptum per*» – segue spazio lasciato in bianco – «*scribam dicte navis dicti domini Francisci*», si legge nel documento), mentre cita come «*notarius infrascriptus*» Tommaso di Recco che a vicenda ormai conclusa, di cui però egli non poteva conoscere tutti i dettagli, fu incaricato in Chio di «*publicum conficere instrumentum*» di quanto accaduto: ASGe, *Notai Antichi* 848/I, doc. CLXXVIII; cfr. *Appendice documentaria*, n. 2.

⁶³ *Ibidem*, doc. CCXXXV.2. Il compromesso avrebbe avuto validità fino al successivo 25 settembre. L'atto fu redatto «*ad bancum curie*» del podestà, «*in vesperis*», alla presenza, in veste di testimoni, di Antonio Restano, del notaio Baldassarre *de Segnorio* e di Gregorio Castagnolla, figlio di Antonio.

⁶⁴ Alcune notizie su Tommaso di Recco in BALLETTO 1998, p. 123.

quali si dissero «propinqui et coniuncte persone» del defunto *dominus* Francesco Giustiniani del fu *dominus* Giovanni e dei di lui figli «ex melioribus et proximioribus quos habeant in presenti civitate Chii»⁶⁵ – «costituti in iure» nella *camera* di Pietro Giustiniani, podestà e governatore della città e dell'isola di Chio, alla presenza del podestà medesimo e del suo vicario, il *legumdoctor* Alberto Bolla, dichiararono che la morte del loro congiunto era avvenuta nella città di Chio il giorno precedente e che egli lasciava un figlio maschio, Pietrino, e tre figlie femmine (a nome dei quali essi agivano), «prius per ipsum [...] facto et condicto testamento in scriptis, scripto manu propria ipsius M^oCCCCCLIII, die XVII novembris, et subscripto manibus septem testium et clauso cum fillo et sigillato septem sigillis ipsorum testium et per ipsos», che essi esibirono.

Francesco dunque – partendo, verosimilmente per l'isola di Chio, dopo la sopracitata lettera del doge indirizzata a lui ed a Oberto Squarciafico il 15 dicembre 1456, e quindi verso la fine di dicembre di quell'anno o all'inizio del successivo – aveva portato con sé il suo testamento, da lui redatto di propria mano in Genova poco meno di tre anni prima, quando era in procinto di partire per le Fiandre, evidentemente per essere sicuro che, in caso di morte repentina, le sue ultime volontà potessero essere messe in esecuzione. Avendo lasciato la Superba per un viaggio di commercio, è più che probabile che egli non avesse con sé in Chio la propria famiglia: ed infatti non furono né la moglie né i figli (uno soltanto dei quali era maschio, mentre le altre tre erano femmine) a presentare le sue disposizioni *post mortem* alle autorità chioite, ma due suoi parenti, i quali richiesero che i testimoni che le avevano sottoscritte e sigillate e che in quel momento si trovavano in Chio (quattro su sette) venissero interrogati e dichiarassero sotto giuramento se il testamento in oggetto era effettivamente il documento al quale essi, su richiesta del defunto, che l'aveva mostrato a loro, chiuso, avevano apposto in Genova il loro sigillo e la loro sottoscrizione, così che successivamente fosse possibile, dopo avere attivato e portato a termine l'*iter* previsto per la sua apertura e pubblicazione, conoscerne il contenuto.

⁶⁵ Cristoforo, figlio di Domenico, era senz'altro, come si è visto più sopra, il figlio del fratello di Giovanni, padre del defunto, di cui quindi era un cugino; e Bernardo, figlio di Nicolò, era certamente il figlio del più volte citato fratello del defunto, di cui quindi era un nipote.

Si tratta di espressione di ultima volontà detta *in scriptis*, a cui faceva ricorso chi voleva mantenere segrete le sue decisioni in materia di successione: una tipologia di documento piuttosto rara, tanto che già Rolandino nella sua *Summa totius artis notariae* ne fa soltanto cenno, affermando che ai suoi tempi era « quodammodo alienum »⁶⁶; ma poi nel *Flos testamentorum sive ultimarum voluntatum*, dopo averlo menzionato nella rubrica *Que sit sufficiens divisio testamentorum*, in cui scrive

« Est autem testamentum in scriptis quod in solennitatibus scripture et subscriptionibus testium et sigillorum appensione consistit. Et ideo dicitur in scriptis, idest cum solennitatibus predictis, sine quibus regulariter non valet testamentum, quia ex ipsis substantiam accipit; et tale testamentum non est necesse testibus patefieri, quia clausam et involutam scripturam potest testator offerre testibus etiam ignorantibus quid contineatur in ea »⁶⁷,

ne parla diffusamente – come egli stesso preannuncia – in due rubriche successive: *De testamento in scriptis* e *Quemadmodum testamentum in scriptis aperiat et scribatur et publicetur*, affermando nella prima che può essere scritto personalmente dal testatore, « si literatus est », o fatto scrivere da un'altra persona in caso contrario o se l'interessato si trova impedito da malattia, ed illustrando nella seconda le procedure necessarie perché gli sia conferita validità⁶⁸.

Rolandino è molto preciso nel descrivere sia i requisiti solenni (*solennitates*) che devono caratterizzare la redazione del testamento *in scriptis*, « ex quibus » esso « substantiam capit eiusque vita dependet », sia altre formalità volte a salvaguardare la segretezza di quanto disposto. Tutta la materia doveva essere ben nota ed essere stata recepita almeno nelle linee essenziali, perché dalla nostra documentazione si evince che Francesco Giustiniani quasi due secoli dopo si attenne in linea di massima alle prescrizioni di Rolandino. Egli scrisse infatti il testo di propria mano, convocò sette testimoni – anch'essi « viri utique literati et scribere scientes » – ai quali mostrò,

⁶⁶ Scrive infatti Rolandino nella *Summa*, riferendosi al testamento *in scriptis*: « Quomodo autem hoc testamentum debeat fieri et qua forma subscribi et quomodo aperiri omittitur, quia a consuetudine nostri temporis est quodammodo alienum »: *Summa totius artis notariae*, p. II, cap. VIII, rubr. *De divisione testamentorum*, c. 232v.

⁶⁷ *Ibidem*, c. 241r.

⁶⁸ *Ibidem*, cc. 266r-267r (di solito il testatore, se non poteva provvedere a scrivere di propria mano le sue ultime volontà, ricorreva ad un notaio). Su Rolandino e il testamento cfr. CHIODI 2002, in particolare pp. 485-487 sul testamento *in scriptis*.

tenendolo in mano, il documento chiuso « cum fillo », dicendo che si trattava del suo testamento olografo, e chiese a ciascuno di loro di sottoscriverlo e di apporvi il proprio sigillo: il che essi eseguirono puntualmente, facendo seguire le loro sottoscrizioni a quella del testatore.

Però il nostro documento si presenta esteriormente ben differente da quello descritto da Rolandino: è infatti scritto a piena pagina, *recto* e *verso*, su un foglio (di cui occupa l'intera pagina del *recto* e poco meno di mezza pagina del *verso*) e non piegato secondo le sue istruzioni; ma tutto ciò si deve probabilmente al fatto che il Nostro non avrebbe depositato le sue ultime volontà « in aliquo secreto et tuto loco », ma – dovendo viaggiare – lo avrebbe portato con sé, avendo quindi necessità che le sue dimensioni fossero il più possibile limitate. Per questo motivo lo ridusse ad una dimensione 'tascabile' (mm. 121 x 107), che ottenne piegando prima a metà il foglio (le cui dimensioni totali sono approssimativamente mm. 434 x 292), poi ogni metà in due parti di misure diverse, creando così quattro colonne, con le due centrali più larghe (circa mm. 121 x 292 per ciascuna contro i circa mm. 96 x 292 per ciascuna delle due esterne), ed infine piegando ulteriormente le quattro colonne in tre parti, anche in questo caso di misure diverse, in modo da poter congiungere la superiore con l'inferiore, sovrapponendole poi una all'altra e procedendo alla chiusura *cum fillo* (frammenti del *fillum* si sono conservati ed i piccoli fori conseguenti a quest'ultima operazione si intravedono chiaramente nel foglio).

Nell'unica parte del documento che rimase visibile (cioè la colonna centrale nella metà inferiore del foglio) si leggono, in senso perpendicolare rispetto al testo, la sottoscrizione del testatore, seguita da quelle dei testimoni, dei sigilli dei quali è rimasta traccia evidente. Ma anche in questo caso le prescrizioni di Rolandino non furono osservate esattamente, poiché sembra non si possa dubitare del fatto che il nostro Francesco appose la propria sottoscrizione alle sue ultime volontà prima di presentarle come tali ai sette testimoni (anche se bisogna riconoscere che a questo proposito essa risulta alquanto ambigua)⁶⁹, perché, in caso contrario, essi avrebbero potuto certi-

⁶⁹ Tutte le operazioni riguardanti la confezione del testamento sono descritte in maniera diversa nella rubrica *De testamento in scriptis* del *Flos testamentorum*, dove Rolandino dapprima fornisce le misure esatte degli spazi bianchi da lasciare nel margine superiore, nei due margini laterali e nel margine inferiore della *charta* in cui sarebbe stato scritto su una sola facciata il *tenor* del documento, poi riferisce che essa doveva venire piegata in due, che lo spazio superiore

ficare l'autenticità della sua scrittura, mentre a questo proposito, come vedremo, si rivelò necessario ricorrere ad altra via.

In Genova i sette testimoni convocati e 'rogati' da Francesco Giustiniani per sottoscrivere e sigillare il suo testamento furono Visconte Giustiniani e Gregorio *de Costa* (che già conosciamo⁷⁰), ed inoltre Nicolò di Diano, Andrea di Spigno e tre notai: Antonio Erena (che ugualmente già conosciamo)⁷¹, Iacopo *de Honestis* e Tommaso di Recco. Quattro di loro, come si è detto, si trovavano in Chio nell'ottobre del 1457, quando Cristoforo e Bernardo Giustiniani si rivolsero alle autorità richiedendo che fosse avviata la procedura per la sua apertura e pubblicazione: Visconte Giustiniani, Gregorio *de Costa*, Andrea di Spigno ed il notaio Tommaso di Recco, il quale ultimo venne a trovarsi in una situazione particolare perché, oltre ad essere uno dei testimoni chiamati a deporre, era allora anche lo scriba della curia, così che proprio a lui il podestà ed il vicario, presa visione del documento a loro esibito, chiuso, ordinarono di interrogare a proposito del medesimo i testimoni interessati, dopo averli fatti giurare «de veritate dicenda», e di redigere la documentazione relativa: una documentazione che, insieme con il testamento, si conserva in una delle due filze, giunte fino a noi, in cui si contengono numerosissimi atti, per lo più di natura privata, ma non solo, da lui redatti soprattutto a Chio⁷². Il notaio eseguì l'ordine immediatamente, trovandosi

doveva essere congiunto con quello inferiore grazie a tre *chordule*, mentre due *chordule* avrebbero dovuto essere collocate in *plicatura* dello spazio destro ed altre due in quella dello spazio sinistro, « ut quelibet chordula duo habeat foramina interiorem literam non ledentia, non offendentia vel attingentia (« quibus chordulis » – precisa – « singula spatia singulis coniuncta ligentur, ita quod interior litera videri vel legi non possit »), ed infine che lo spazio inferiore rimasto « discopertum et vacuum » doveva accogliere sia la sottoscrizione del testatore sia quelle dei testimoni (con i sigilli di questi ultimi), con la prima che avrebbe dovuto essere scritta in presenza dei medesimi (di tutte le sottoscrizioni Rolandino riporta il formulario).

⁷⁰ Visconte Giustiniani è uno dei noleggiatori che avevano stipulato in Chio con Francesco Giustiniani il più volte citato contratto del 22 gennaio 1454, e Gregorio *de Costa* è il procuratore che il Giustiniani aveva incaricato ad un certo momento di occuparsi della propria difesa di fronte all'*Officium Gazarie* nelle cause intentategli da Giovanni Battista Grimaldi e da Argono *de Illice*, e che aveva presenziato inoltre in veste di testimone al sopracitato atto del 5 ottobre 1451 con cui il medesimo Giustiniani aveva acquistato il grande albero per la *navis* che si stava facendo costruire.

⁷¹ Antonio Erena è uno dei testimoni che aveva presenziato in Genova al sopracitato atto del 16 dicembre 1454 (cfr. nota 48).

⁷² ASGe, *Notai Antichi* 847 e 848. Fu a questo punto, quando il testamento di Francesco Giustiniani divenne un allegato agli atti di Tommaso di Recco, che esso fu inserito nella filza

egli naturalmente, per la funzione che ricopriva, già *in loco*, così come si trovavano già *in loco* gli altri testimoni, che forse, su richiesta di Cristoforo e Bernardo Giustiniani, si erano recati con loro al cospetto del podestà e del vicario di Chio e furono infatti, subito dopo, ammoniti, in primo luogo, di rendere la loro deposizione sotto giuramento, esponendo la successione dei fatti e rispondendo poi alle domande che sarebbero state a loro rivolte.

Le testimonianze si succedono una dopo l'altra. Il primo ad essere interrogato fu il *dominus* Visconte Giustiniani, il quale, visto il documento e riconosciuto il proprio sigillo e la propria sottoscrizione, confermò che si trattava di quello che il defunto Francesco Giustiniani aveva presentato, chiuso, a lui ed agli altri testimoni, asserendo che era il suo testamento, scritto di sua mano, e chiedendo a loro di sottoscriverlo e di apporvi il proprio sigillo. Il che il testimone disse di avere fatto, affermando altresì che il proprio sigillo, in cera rossa, era il primo. Interrogato successivamente «*de causa scientie*», egli rispose «*per ea que supra dixit et fuit testificatus*», dichiarando che il tutto si era svolto in Genova, nella sua casa. Il secondo chiamato a deporre fu Gregorio *de Costa*, che si qualificò come «*civis Ianue*», confermò quanto dichiarato da Visconte Giustiniani, attestando che aveva sottoscritto il testamento in terza posizione e che il suo sigillo era quindi il terzo. Il terzo a rendere la propria testimonianza fu Tommaso di Recco (il notaio redattore della nostra documentazione, secondo quanto si è detto più sopra), il quale si qualificò anch'egli come «*civis Ianue*», confermò anch'egli quanto dichiarato da Visconte Giustiniani, sostenendo di avere sottoscritto il testamento in quarta posizione e che il suo sigillo era quindi il quarto. Ed infine fu la volta di Andrea di Spigno, che si qualificò anch'egli come «*civis Ianue*», confermò anch'egli quanto esposto da Visconte Giustiniani, attestando di essersi sottoscritto in ultima posizione e che quindi il suo sigillo era l'ultimo. Vale la pena di notare come, grazie al sistema di piegatura adottato da Francesco Giustiniani, le due ultime sottoscrizioni vennero a trovarsi sotto la chiusura ed i sigilli: ed infatti Andrea di Spigno, che si sottoscrisse per ultimo, lo dichiarò esplicitamente quando fu interrogato, così come gli altri testimoni riferirono l'esatta posizione della loro sottoscrizione.

(ed infatti presenta attualmente i consueti fori dovuti all'infilzatura degli atti notarili, la quale ha per lo più causato la caduta di una lettera proprio in corrispondenza dei fori medesimi, mentre per il resto lo stato di conservazione è molto buono) e piegato in quattro colonne, identiche fra loro e coincidenti con le colonne di scrittura di tutti gli altri atti che si conservano in essa, ma naturalmente non più coincidenti con quelle create dal nostro testatore.

Esaurita questa fase della procedura, al podestà di Chio ed al suo vicario incombeva l'obbligo di appurare un altro aspetto fondamentale della vicenda: accertarsi cioè dell'autenticità della scrittura della sottoscrizione che Francesco Giustiniani aveva apposto al proprio testamento dopo averlo chiuso e prima di presentarlo come tale, tenendolo in mano, ai sette testimoni da lui convocati per sottoscriverlo a loro volta e munirlo del proprio sigillo, dal momento che ciò non si evinceva – già lo si è detto – dalle suddette deposizioni. A questo proposito essi si rivolsero a Geronimo Giustiniani, figlio del sopracitato *dominus* Cristoforo, ed a Giovanni Piccamiglio, che evidentemente conoscevano bene il testatore ed erano in grado di identificare la sua scrittura. Il che essi fecero sotto giuramento, attestando che effettivamente la *suprascriptio* (come essi la definirono: con ragione, visto che era collocata 'sopra' le sottoscrizioni dei testimoni), era stata scritta *manu propria* del defunto. A questo punto il podestà ed il vicario procedettero all'apertura ed alla pubblicazione del testamento, dichiarando che il medesimo era stato «legitime apertum et publicatum» e decretando che tutto quanto in esso contenuto avrebbe dovuto ottenere «perpetuam roboris firmitatem et infringi, tolli, violari seu revocari non posse aliqua ratione, occasione vel causa que, modo aliquo, dici seu excogitari possit, de iure vel de facto». Il tutto alla presenza, in veste di testimoni, dei notai Nicolò Bonaspina e Battista *de Casanova*, di Bartolomeo *de Garibaldo* e dei sopracitati Geronimo Giustiniani e Giovanni Piccamiglio⁷³.

⁷³ ASGe, *Notai Antichi* 848/I, *Appendice 1-15* (1446 sett. 13 - 1457 dic. 13), docc. 11.1-2; cfr. *Appendice documentaria*, nn. 3 e 4. Il primo atto è scritto su quattro colonne sul *recto* di un foglio; il secondo, su due colonne sul *verso* del medesimo foglio. Alcuni dei testimoni presenti all'atto di apertura e pubblicazione del testamento di Francesco Giustiniani sono personaggi già citati nel presente saggio: Geronimo Giustiniani, figlio di Cristoforo, e Giovanni Piccamiglio per avere attestato l'autenticità della scrittura della sottoscrizione del testatore (il Piccamiglio può essere identificato con il noto uomo d'affari genovese di cui ci è giunto un libro di conti per gli anni 1456-1459? Cfr. HEERS 1959); e di Battista *de Casanova* o *Cassanova* sappiamo che si trovava in Chio sia nel 1450, quando fu uno dei testimoni all'atto sopracitato con riferimento al futuro vescovo Antonio Pallavicino, sia nel 1454, quando redasse il più volte citato atto di noleggio del 22 gennaio 1454 (e la sua presenza in Chio è attestata anche in altri anni: cfr., ad esempio, ARGENTI 1958, III, docc. 73, 107, 195, 233, 300). Anche i rimanenti due testimoni sono comunque dei personaggi di cui si hanno diverse notizie: il notaio Nicolò Bonaspina deve certamente identificarsi con il Nicolò Bonaspina di Mulazzo del fu Centurione, autore di un falso proprio a Chio a metà del Quattrocento (BALLETO 2012); mentre per quanto riguarda Bartolomeo *de Garibaldo*, non mancano notizie circa la sua presenza in Chio per diversi anni (cfr., ad esempio, ARGENTI 1958, III, docc. 109, 124, 129, 140, 172, 229, 283, 319).

Come si è detto, Francesco Giustiniani trovò la morte in Chio. Però aveva con sé il suo testamento olografo, da lui redatto poco meno di tre anni prima in Genova, evidentemente con tutte le caratteristiche necessarie perché, previa l'applicazione della prassi da seguire in caso di morte improvvisa, potesse esserne riconosciuta la validità giuridica non solo nella Superba, ma anche nei suoi vari insediamenti oltremarini. Quasi certamente il Nostro – anche questo già lo si è detto – al momento della sua morte non aveva con sé la sua famiglia, poiché furono due suoi congiunti – Cristoforo e Bernardo Giustiniani – che si presentarono alle autorità chioite e che, dichiarando di agire a nome dei suoi figli, esibirono il documento, richiedendone l'apertura e la pubblicazione. L'atto fu evidentemente allegato alla documentazione prevista redatta per l'occasione, che – ed anche a ciò si è già fatto cenno – si deve alla penna del notaio Tommaso di Recco, così che è giunto fino a noi insieme con i numerosissimi rogiti, redatti a Chio, che di quel notaio si conservano nell'Archivio di Stato di Genova.

Il testamento è molto interessante per diversi motivi. In primo luogo perché, oltre a tramandarci un tipo di documento raro, contiene alcune notizie sul *de cuius* e la sua famiglia e soprattutto perché è scritto in genovese: una 'lingua' che – come scrive Fiorenzo Toso – rappresenta la « specificità che i genovesi non cessarono mai di divulgare, e gli *altri* percepirono spesso come dato di fatto », la quale approdò alla scrittura « al termine della sua fase di fissazione territoriale e di espansione ultramarina », dal momento che « il *mercator* genovese, che negli scali d'Oltremare » usava « quotidianamente il proprio vernacolo », non avvertiva « l'urgenza del suo uso scritto »⁷⁴. Il genovese si era diffuso progressivamente nel corso del Trecento, scrive ancora Fiorenzo Toso

« come lingua commerciale, e conseguentemente diplomatica in vari paesi del Mediterraneo [...], assumendo funzioni di lingua scritta ufficiale, accanto (e molto in subordine) al latino, soprattutto nel quadro delle relazioni estere dell'*honorao comun*, sintomo questo dell'esigenza di adeguare le consuetudini della cancelleria al dato di fatto dell'uso internazionale del genovese come lingua franca commerciale »⁷⁵,

⁷⁴ La prima e la terza citazione da TOSO 2017, pp. 17 e 19; la seconda da TOSO 2005, p. 197.

⁷⁵ TOSO - OLGATI 2017, scheda 7, p. 117. A dimostrazione della diffusione del genovese si può anche citare il famoso *Codex Comanicus*, che si conserva alla Biblioteca Marciana di Venezia (l'esecuzione della prima parte del manoscritto nella redazione pervenutaci del *Codex* prese probabilmente l'avvio l'11 luglio 1330, data con la quale si apre il manoscritto medesi-

mentre « la pratica di un genovese riconoscibile nei suoi tratti caratterizzanti » si attestò

« tra la seconda metà del sec. XIV e la prima metà del XV, soprattutto nelle consuetudini scritte della cancelleria comunale, la cui produzione in volgare lascia scorgere, in continuità con le funzioni dispiagate dalla poesia “civile” dell’Anonimo, il soddisfacimento di esigenze di carattere rappresentativo non meno che pratico »⁷⁶.

Con riferimento al fatto che Francesco Giustiniani scrisse le sue ultime volontà in genovese del Quattrocento, rileviamo comunque che egli si esprime invece in latino sia nella sottoscrizione in calce ad esse, sia in quella che precede le sottoscrizioni dei sette testimoni: il che ci induce ad ipotizzare un discreto livello di cultura del nostro testatore, dal momento che entrambe – sebbene la seconda riprenda, sia pure con alcune varianti, il formulario indicato da Rolandino – sono scritte in un latino che per l’epoca possiamo definire abbastanza corretto, pur risentendo in diversi casi dell’influsso del genovese, addirittura più corretto di quello usato almeno da uno dei testimoni: Antonio Erena, che oltretutto era un notaio.

La scrittura di Francesco Giustiniani può essere accomunata alla scrittura documentaria usata dai notai genovesi dell’epoca (con tutte le differenze che si possono notare fra l’una e l’altra, dovute al fattore individuale): si tratta di una scrittura corsiva, ma ordinata e ben leggibile, caratterizzata da un modulo costante e da un *ductus* che, pure nella corsività, si può definire nitido ed elegante. Forse la redazione pervenutaci delle sue ultime volontà non fu la prima, dal momento che vi si trovano pochissimi errori (una volta ha scritto *mee* invece di *meo* ed un’altra volta *instuticionem* invece di *institucionem*) e che vi si riscontrano scarse retifiche (talvolta ha corretto una lettera o parte di una parola su scrittura precedente, ed una sola volta, dopo avere depennato una parola, già corretta in parte precedentemente, evidentemente non considerandola perfettamente leggibile, l’ha riscritta correttamente subito dopo).

La prima lettera del documento, vale a dire la prima lettera dell’invocazione verbale, è ingrandita e presenta un tratto complementare arrotondato

mo, mentre la redazione del testo originale risalirebbe al 1324-1325), dove si trovano accomunate la lingua latina, la lingua persiana e la lingua cumana: alcuni termini che si leggono in esso, infatti (ad esempio: *bozus*, *carrubius*, *chazola*, *frexeterius*, *fugatia*, *rumenta*, *tenagie*) appartengono alla parlata ligure e genovese: BALLETO 2005, pp. 163-165 e 181-182.

⁷⁶ TOSO 2003, p. 171.

più o meno a metà dell'asta verticale. Anche altre due lettere (*a*, *e*), con cui iniziano alcuni periodi segnalati dal testatore, così come la *e* dell'*Ego* che introduce la sua prima sottoscrizione, sono di modulo più grande: non si tratta però di lettere maiuscole, ma di minuscole ingrandite. Le aste ascendenti e discendenti sono ben proporzionate in rapporto al corpo delle lettere e le parole sono per lo più separate correttamente, con uno spazio abbastanza ampio fra l'una e l'altra. Fanno eccezione alcuni vocaboli che, a causa delle numerose legature, ampiamente utilizzate nella minuscola corsiva, risultano scritti talvolta uno di seguito all'altro (ad esempio: *enomso* per *e' nom so*, *ladita* per *la dita*, *lamea* per *la mea*, *meamam* per *mea mam*, *nomvogia* per *nom vogia*)⁷⁷.

Francesco Giustiniani utilizza grafie ricorrenti nel genovese antico⁷⁸, anche se non regolarmente: ad esempio, usa prevalentemente la *-m* in fine di parola, ma anche in posizione preconsonantica, per rendere la *-n* velare⁷⁹; usa la *-x* per rendere la fricativa palatale sonora (cfr. soprattutto *Nestaxia*); usa frequentemente la *-z* per rendere la *-s* sonora. Fa uso della dittongazione, che pure non è frequente in quest'epoca, essendo in genere più tarda (ad esempio: *Die'*, *miezo*, *miegio*). Talvolta, soprattutto nella scrittura dell'infinito di alcuni verbi, si nota un rivestimento toscano, consueto in quest'epoca, a cui però il Giustiniani non si attiene sempre: accanto a *componere*, *dare*, *disponere* troviamo infatti *ihunniir*, *menar*, *meter*, *pagar*; talora inoltre non mancano alcune forme ipercorrette, come si può rilevare con certezza quando la parola interessata è scritta per esteso (ad esempio: *piaschuno*, però anche *piaschun*; *nisuno*, però anche *nisum*). Quest'ultimo esempio ci permette di segnalare come la grafia di tanti termini sia oscillante: troviamo infatti *alchunna*, *alcuna* e *alcunna*; *amcora* e *ancora*; *caxo*, *cazo* e *cazu*; *Framcescho* e *Francescho*; *piasa* e *piazza*; *prezente* e *prezente*; *soè* e *zoè*; ma gli esempi sono molto più numerosi. Segnaliamo infine che dopo la *-g*, seguita da vocale, Francesco Giustiniani non sempre inserisce la *-i*, dal momento che per lo più, ad esempio, scrive *figio*, ma una volta scrive *figo*; una volta scrive *miegio*

⁷⁷ In un solo caso a causa della legatura risultano scritte una di seguito all'altra una parola e la prima parte della parola successiva, che risulta quindi smembrata in due: *inlo go* per *in logo*.

⁷⁸ Ringrazio Fiorenzo Toso per avere visionato la mia trascrizione del testamento, fornendomi suggerimenti preziosi.

⁷⁹ Va notato che talvolta egli ha trasferito questo uso anche nel latino (*hamc*, *volumtatem*, *comtinetur*, *aserems*, *contemta*).

ed una volta scrive *miego*; così come una volta scrive *imguria* ed un'altra scrive *otragao*: siccome la lettura prevede la *-i*, l'abbiamo introdotta fra parentesi uncinata, ad indicare che nel testo manca.

Un ultimo accenno al contenuto del testamento di Francesco Giustiniani *de Garibaldo* e ad alcuni membri della sua famiglia, che egli in esso nomina esplicitamente. Non sappiamo se quanto da lui disposto alla fine del 1454 relativamente alla sua compartecipazione nella proprietà della nave ed al suo coinvolgimento economico nel viaggio per le Fiandre che stava per intraprendere abbia poi potuto essere messo in esecuzione a causa di quanto gli accadde negli anni seguenti. Ma è probabile che ciò non abbia intaccato la maggior parte dei suoi beni mobili ed immobili, che egli elenca molto succintamente: « carato miezo de Sio, caza, ioie, argenti, schiave e ogni atro azneize e ogni cosa » che gli pervenisse « per retum o per indiretum »: tutti beni che egli dichiara di lasciare totalmente « a governo » della moglie *Nestaxia* – « stagamdo ela in abito vidoa' », secondo quanto gli ha promesso – in modo che ella sia in grado di pensare ai loro figli, preoccupandosi di maritare le tre figlie – *Mariora*, *Clareta* e *Lichineta* – provvedendo alla loro dote, ed occupandosi anche del figlio *Perim*. Francesco prevede altresì sia l'eventualità di una morte prematura del figlio maschio, stabilendo che in tale caso le eredi di tutti i suoi beni sarebbero state le tre figlie femmine, « che ereditem l'unna l'atra », sia la possibilità di una morte prematura delle figlie, disponendo, qualora si verificasse tale circostanza, che l'erede universale sarebbe stato il figlio maschio, però « stagamdo » egli « semper a governo e sotemiso » alla madre, finché ella lo riterrà opportuno e restando ella comunque « semper donna et domina in soa vita ». Il ruolo della donna è sempre dunque considerato fondamentale dal testatore, alla quale egli lascia pure la facoltà di apportare qualche cambiamento alle sue disposizioni (da lei eventualmente ritenuto necessario e senza che potesse essere contraddetta), se in esse si riscontrasse « cosa alchuna chi no seiste bem », così come le affida l'incombenza, in caso di eventuale morte anzitempo di tutti i loro figli, di scegliere i parenti ai quali destinare i suoi beni.

Con riferimento agli altri parenti, Francesco Giustiniani nomina nelle sue ultime volontà, oltre al defunto padre Giovanni (di cui abbiamo rinvenuto diverse notizie, che già abbiamo riportato più sopra), il fratello Nicoloso e due cugini (Agostino ed Antonio). Anche di Nicoloso o Nicolò si trovano ragguagli negli atti redatti a Chio intorno alla metà del Quattrocento (ed a qual-

cuno di essi abbiamo fatto cenno): certamente era suo figlio il Bernardo Giustiniani che, insieme con Cristoforo Giustiniani, richiese l'apertura e la pubblicazione del testamento dello zio defunto; mentre Agostino e Antonio, insieme con Cristoforo, Ambrogio e Geronimo, erano figli di Domenico Giustiniani *de Garibaldo*, il fratello – già defunto nel 1413 – di Giovanni, padre del nostro Francesco (anche di ciò già abbiamo fatto menzione).

Per tutti questi personaggi (ed altresì per qualcuno dei loro discendenti), così come a proposito di alcuni di coloro che sottoscrissero il testamento olografo di Francesco Giustiniani, non mancano le informazioni nella cospicua serie di atti notarili redatti a Chio nella seconda metà del Quattrocento, che sono giunti fino a noi; ma sono troppo numerose per poterle prendere in considerazione in questa sede (già quelle citate ci hanno comunque consentito di ricostruire un albero genealogico della famiglia, allegato al presente saggio). Riferiamo quindi soltanto alcune notizie (sei in tutto) reperite a proposito della moglie del nostro testatore, tutte attestanti la sua presenza a Chio, dove sappiamo che almeno nel 1460 – e, come vedremo, fino al 20 febbraio dell'anno successivo – ella abitava in una casa sita «in civitate et castro» e dove mercoledì 25 giugno, «hora meridiei», risulta redatto il primo degli atti che la riguarda. Con esso la «domina Anastaxia, filia quondam Petri Calvi et olim uxor quondam domini Francisci Iustiniani de Garibaldo» (quindi senza dubbio la *Nestaxia* citata nel testamento, di cui quindi veniamo a conoscere la paternità), agendo in qualità di «tutrix et curatrix», nonché «gubernatrix» dei suoi figli (purtroppo il rimando al documento attestante tale sua qualifica è generico e di esso si dice soltanto che si conteneva negli atti della curia del vicario del podestà di Chio), vendette a Lorenzo Giustiniani del fu *dominus* Visconte un *viridarium* sito «in lo Valisso» (Volissos), «in loco vocato San Michet» (di cui vengono indicati con precisione i confini), ed inoltre una coltrice di seta color cremisi, «laborata ad ramolos», per il prezzo complessivo, e concordato, di 200 ducati di moneta di Chio «de karatis LXVIII ducato I», di cui rilasciò quietanza⁸⁰.

⁸⁰ ASGe, *Notai Antichi* 944/I, doc. 89. Anastasia agì «cum et de consilio, consensu et auctoritate» di Antonio del fu Domenico Giustiniani (uno dei sopracitati cugini del marito) e di Geronimo Giustiniani del fu Cristoforo (dunque il figlio di un altro dei sopracitati cugini del marito), «duo ex melioribus propinquis ipsius». Presenziarono all'atto, in veste di testimoni, Lorenzo Gatto, il *sartor* Iacopo *de Peruxio* e Giovanni Piccamiglio. Geronimo Giustiniani *de Garibaldo* che, insieme con Giovanni Piccamiglio, era stato chiamato ad attestare l'autenticità della scrittura di Francesco Giustiniani, è qui detto figlio del defunto Cristoforo, vale a dire del cugino del testatore che, insieme con Bernardo, nipote del medesimo, aveva richiesto

La seconda notizia si evince dalla citazione della donna («Nestaxia, uxor quondam Francisci de Garibaldo») in una sentenza arbitrale – redatta dal notaio Bernardo *de Ferrariis* e risalente al 7 febbraio 1461 – pronunciata da Antonio Pallavicino, vescovo di Chio, e da Edoardo Giustiniani in controversia vertente fra Andrea di Spigno, da un lato, e i fedecommissari testamentari dello *speciarius* Antonio Pesce, dall'altro: si tratta della somma di 7 ducati e 5 gliati di Chio che Benedetto di Spigno, fratello di Andrea, aveva versato a *Nestaxia*, non si dice per quale motivo né quando né dove (ma, in considerazione del tipo di moneta, pensiamo che possa trattarsi di Chio) e che gli arbitri condannarono i fedecommissari testamentari di Antonio Pesce a rifondere alla controparte⁸¹.

La terza e la quarta indicazione che abbiamo rinvenuto risalgono entrambe al 1461. Venerdì 20 febbraio, «hora meridiei», Anastasia detta sem-

l'apertura e la pubblicazione del testamento e che nel giugno del 1460 era quindi ormai defunto.

⁸¹ ASGe, *Notai Antichi* 764/III, doc. LXXXI (461). Nella sentenza arbitrale – molto dettagliata nell'indicare i debiti ed i crediti in sospeso fra le parti, i quali però alla fine furono compensati, rimanendo Andrea di Spigno creditore di una somma molto modesta nei confronti della controparte, – il notaio Bernardo *de Ferrariis* ha lasciato in bianco lo spazio in cui dovevano essere indicati per esteso i nomi dei fedecommissari testamentari dello *speciarius* Antonio Pesce, i quali si evincono dal suo testamento in data 8 novembre 1459, scritto dal notaio Tommaso di Recco, ma sottoscritto dal testatore e da sette testimoni, che vi apposero il proprio sigillo: *ibidem*, 848/II, doc. 181. Notiamo che le ultime volontà di Antonio Pesce sono da considerarsi una sorta di *testamentum in scriptis*, che possiamo definire 'misto', essendo scritto dal notaio Tommaso di Recco, e non dal testatore che, essendo in condizioni fisiche precarie (morì non molto tempo dopo), si trovava evidentemente impossibilitato a provvedere di persona (oltretutto si tratta di un documento molto lungo, che occupa sette colonne di scrittura – quattro nel *recto* e tre nel *verso* – del foglio che lo contiene). Però non era «ignarus literarum» e quindi – contrariamente a quanto indicato da Rolandino nel caso di testamento *in scriptis* redatto da persona diversa dal testatore – scrisse di sua mano (anche se con scrittura alquanto tremolante, ma praticamente priva di incertezze) la sottoscrizione finale, prima di presentare il documento, chiuso e sigillato e tenendolo in mano, ai sette testimoni da lui convocati per sottoscriverlo a loro volta. Tutte le sottoscrizioni (ed i sigilli dei testimoni) si trovano nella quarta colonna di scrittura del *verso* del foglio su cui è scritto il testamento, la quale era rimasta bianca e che fu utilizzata dal Pesce per chiudere con il filo il testamento, rendendone segreto il testo, mediante l'opportuna piegatura. Riportiamo la sottoscrizione del testatore: «✠ Ihesus. Ego Antonius Piscis presentem paginam clausam et sigilatam in manibus tenens infrascriptis testibus, omnibus simul presentibus, per me ad hec vocatis et rogatis, obtuli signandam et suscribendam, aserens id quod in ea scriptum est meum fore testamentum et omnia et singula in ea contenta fuisse scripta per Tomam de Recho notarium ad requixicionem meam et me manu propria subscripsi».

pre figlia del defunto Pietro Calvi (qui qualificato come «civis Ianue») e vedova di Francesco Giustiniani *de Garibaldo* (qui detto «ex dominis Mahonensibus») – «suo proprio nomine et tamquam dona et domina» dei beni del defunto marito (e qui viene richiamata esattamente l'espressione che il consorte aveva usato nel testamento, di cui però si dice, evidentemente per errore, che fu scritto dal notaio Tommaso di Recco), nonché in veste di «tutrix, curatrix et gubernatrix» dei figli – vendette a Lorenzo Giustiniani del fu Visconte (cioè il medesimo personaggio a cui ella aveva venduto l'anno precedente il *viridarium* e la coltrice di seta, di cui si è detto) una casa di proprietà dell'estinto, sita «in castro Chii, in contracta Sancte Marie», in cui ella al momento abitava (dunque la medesima in cui era stato redatto l'atto del 25 giugno dell'anno precedente e della quale vengono qui indicati con precisione i confini), per il prezzo di 800 ducati d'oro di Chio, di cui rilasciò quietanza⁸². Alcuni mesi dopo, il 22 agosto, Mariola, figlia del defunto Iacopo *Rubeus* e vedova di Battista Spinacio, dettando le sue ultime volontà dalla *camera cubicularis* della sua casa di abitazione, sita «in civitate et castro Chii», menzionò esplicitamente il nome della nostra Anastasia, vedova di Francesco Giustiniani *de Garibaldo*: la testatrice stabilì infatti che, dopo la sua morte, la propria schiava Maria sarebbe stata obbligata a servire Anastasia per un periodo di due anni – «in electione ipsius domine Anastaxie» – terminati i quali sarebbe stata «libera, francha et manumissa», senza però purtroppo specificare il motivo di tale disposizione⁸³.

La quinta notizia è del 3 maggio 1463, e si desume da un atto notarile pubblicato non integralmente da Philip P. Argenti, che non abbiamo potuto reperire nell'Archivio di Stato di Genova, poiché l'editore scrive che si contie-

⁸² *Ibidem*, 944/I, doc. 117. Anastasia agì «in presentia, consilio, consensu, auctoritate et voluntate» di Antonio Giustiniani *de Garibaldo* del fu Domenico (uno dei due *consiliatores* nel sopracitato atto del 25 giugno) e di Bernardo Giustiniani *de Garibaldo* del fu Nicolò (vale a dire il nipote del marito che, insieme con Cristoforo Giustiniani *de Garibaldo* aveva richiesto l'apertura e la pubblicazione del testamento), due «ex proximioribus propinquis ipsius», secondo quanto ella asserì, «in presenti civitate Chii». Presenziarono all'atto, in veste di testimoni, il *sartor* Adamo *de Aste* del fu Giovanni, Matteo Facorino e Simone Ramella.

⁸³ *Ibidem*, doc. 127. Al rogitto, redatto «in vespere», presenziarono, in veste di testimoni, Bartolomeo Doria del fu Geronimo, Tommaso Reibaldo del fu Battista, Francesco *de Castillione* del fu Antonio, Iacopo *Pantia* (lettura incerta) del fu Battista, Filippo Garra del fu Antonio, Matteo *de Mari* del fu Melchione, Battista Adorno, figlio di Agostino, e Geronimo Castagnolla, figlio di Antonio.

ne nella raccolta dei *Notai Ignoti*, senza riferirne la collocazione⁸⁴. Avremmo voluto poter leggere il documento nella sua interezza per controllarne l'esattezza della trascrizione, perché in diverse occasioni abbiamo riscontrato degli errori negli atti notarili editi dall'Argenti⁸⁵; ma non essendo ciò stato possibile, riportiamo quanto si legge nell'edizione. Si tratta di una procura che *Anastaxia*, figlia del defunto *dominus* Pietro Calvi e vedova del *dominus* Francesco *de Garibaldo*, «relicta domina et tutrix» dei figli del defunto «vigore testamenti scripti manu dicti quondam Francisci et publicati per Thomam de Recho notarium cum solempnitatibus opportunis» (e fin qui i dati coincidono), «et confirmata ac (certamente *sic!* per «ad») dictam tutelam et curam» con atto del medesimo Tommaso di Recco del 3 marzo 1457 (e qui siamo senz'altro di fronte ad un errore – del notaio o dell'Argenti? – perché Francesco morì il successivo 30 settembre⁸⁶), rilasciò a Geronimo Giustiniani *de Garibaldo* del fu Cristoforo «ad habendum, petendum, recuperandum, recipiendum et cetera», quindi probabilmente per recuperare i beni del marito⁸⁷.

L'ultima notizia, infine, risale a ben quattordici anni dopo (martedì 7 gennaio 1477), e da essa apprendiamo che *Anestaxia*, vedova del *dominus* Francesco Giustiniani, era partecipe per due ottavi (evidentemente di un carato) della Maona di Chio e che insieme a diversi altri Maonesi presenti a Chio, espressamente elencati e per ognuno dei quali è specificata la porzione della Maona di Chio di cui erano partecipi (fra essi si annovera il sopracitato

⁸⁴ Abbiamo esaminato tutti gli atti redatti a Chio, risalenti a quegli anni, che sono elencati nell'inventario del fondo compilato da BOLOGNA 1988, p. 232, senza però riuscire a reperire il rogito edito dall'Argenti.

⁸⁵ Cfr., ad esempio, a questo proposito, quanto osservato con riferimento ad alcuni atti redatti a Chio dal notaio Raffaele *de Casanova* nel 1360, pubblicati da ARGENTI 1958, III, docc. 60-72 e recentemente riediti dalla sottoscritta: BALLETO 2015, pp. 62-64.

⁸⁶ Abbiamo provato a cercare l'atto di conferma di *Anastaxia* come tutrice e curatrice dei figli fra i rogiti pervenuti redatti da Tommaso di Recco nel 1458 e nel 1459, senza però riuscire a reperirlo.

⁸⁷ ARGENTI 1958, III, doc. 413. Da notare comunque che esiste certamente un errore nella data cronica dell'atto: il 3 maggio 1463 non era venerdì, ma martedì (l'errore fu già rilevato dall'Argenti, che però a sua volta indicò erroneamente in nota che il 3 maggio 1463 era mercoledì). Nel 1463 cadde di venerdì il 6 maggio; mentre fu nel 1465 che il 3 maggio cadde di venerdì; però in quest'ultimo caso risulterebbero errate nell'atto sia l'indicazione dell'anno sia quella dell'indizione: non decima, ma dodicesima, secondo lo stile genovese.

Geronimo Giustiniani del fu Cristoforo, partecipe per sei ottavi, e sono compresi anche Giovanni, Ottobuono e Iacopo figli del defunto Bernardo – vale a dire il nipote del nostro Francesco Giustiniani che, insieme con Cristoforo, aveva richiesto l'apertura e la pubblicazione del suo testamento – agenti anche a nome dei fratelli minori Gregorio, Domenico e Francesco, partecipi per sei ottavi), ratificò il rinnovo della convenzione stipulata fra il comune di Genova ed i Maonesi e partecipi della Maona presenti nella Superba il 19 novembre dell'anno precedente⁸⁸.

Dunque la vedova di Francesco Giustiniani sopravvisse a lungo alla morte del marito, dei cui affari evidentemente continuò ad interessarsi, mantenendo altresì una quota di partecipazione nella Maona di Chio, dove potrebbe essersi trasferita, essendo attestata la sua presenza colà sia nel 1460-1461, sia nel 1463, sia nel 1477, anche se non sappiamo per quale motivo abbia proceduto alla vendita di alcuni dei beni del defunto consorte nell'isola. Non abbiamo invece reperito alcuna notizia sui suoi figli, che probabilmente alla morte del padre dovevano essere piuttosto giovani, visto che la madre ne era ancora tutrice nel 1463, e di cui forse sarà possibile prima o poi trovare traccia nella ricca documentazione pervenutaci, ancora inedita.

⁸⁸ ROVERE 1979, doc. 116. Fra i Maonesi presenti a Chio sono comprese diverse donne, che agirono in presenza dei loro *consiliatores*: i *consiliatores* di *Anestaxia* furono il sopracitato Geronimo Giustiniani del fu Cristoforo e Cazano Giustiniani, due « ex melioribus propinquis suis », secondo quanto ella asserì. L'atto fu redatto « in camera cubiculari » del palazzo del podestà, « hora XXII^a vel circa », alla presenza, in veste di testimoni, di Nicolò Facerino, *cancelarius* della Maona, e di Melchione Raggio del fu Lazzaro.

FONTI

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (ASGe)

Archivio Segreto 552, 553, 555, 1794, 1794A

Notai Antichi 603, 764/III, 847/I, 847/II, 848/I, 944/I

Notai Giudiziari 31/II

BIBLIOGRAFIA

ARGENTI 1958 = PH.P. ARGENTI, *The Occupation of Chios by the Genoese and their Administration of the Island (1346-1566)*, I-III, Cambridge 1958.

BALARD 1988 = M. BALARD [= a cura di], *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio da Donato di Chiavari (17 Febbraio - 12 Novembre 1394)*, Genova 1988 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 51).

BALLETTO 1998 = L. BALLETO, *Il mondo del lavoro a Chio intorno alla metà del XV secolo*, in *Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής / Ricchi e poveri nella società dell'Oriente grecolatino*, Simposio internazionale a cura di CH.A. MALTEZOU, Venezia 1998 (Biblioteca dell'Istituto ellenico di Studi bizantini e postbizantini di Venezia, 19), pp. 117-144.

BALLETTO 2003 = L. BALLETO, *Fra Genovesi e Catalani nel Vicino Oriente nel secolo XV*, in *Els Catalans a la Mediterrània oriental a l'edat mitjana*, Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2000, coord. científica M.T. FERRER I MALLOL, Barcelona 2003 (Sèrie Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans - Secció Històrico-Arqueològica, 11), pp. 167-190.

BALLETTO 2004 = L. BALLETO, *I Genovesi e la caduta di Costantinopoli: riflessi negli atti notarili*, in *Ἀμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen*, I, Roma 2004 (« Νέα Πρόμη. Rivista di ricerche bizantinistiche », I), pp. 267-312.

BALLETTO 2005 = L. BALLETO, *Il mondo del commercio nel "Codex Comanicus": alcune riflessioni*, in *Il codice cumanicus e il suo mondo*, Atti del Colloquio internazionale (Venezia, 6-7 dicembre 2002), a cura di F. SCHMIEDER - P. SCHREINER, Roma 2005 (Centro tedesco di Studi Veneziani. Ricerche, 2), pp. 163-182.

BALLETTO 2012 = L. BALLETO, *Un falso notarile a Chio a metà del Quattrocento*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus*. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 887-900.

BALLETTO 2015 = L. BALLETO [= a cura di], *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio nel XIV secolo dal notaio Raffaele* de Casanova, Bordighera 2015 (Collana storica dell'Oltremare Ligure, VIII).

- BALLETTO 2016 = L. BALLETO, Gregorius vel Georgius? *Quale il vero nome del notaio G. Panizario che rogò a Chio nel primo Quattrocento?*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVI (2016) [= *Omaggio a Fausto Amalberti*], pp. 9-25.
- BALLETTO 2018 = L. BALLETO [= a cura di], *Atti redatti a Caffa dal notaio Giovanni Balbi nel 1402-1403*, in *Акты генуэзских нотариусов. Составленные в Каффе и в других городах Причерноморья в XIV-XV вв. / Notai genovesi in Oltremare. Atti redatti a Caffa ed in altre località del Mar Nero nei secoli XIV e XV*, sotto la direzione di S.P. KARPOV, a cura di M.G. ALVARO - A. ASSINI - L. BALLETO - E. BASSO, Sankt-Peterburg 2018 (« Причерноморье в средние века », X), pp. 311-345.
- BALLETTO 2019 = L. BALLETO, *Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)*, in *Studi in onore di Dino Puncub*, a cura di C. BITOSI - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - A. ROVERE, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), in corso di stampa.
- BASSO 1994a = E. BASSO, «Ferro, fame ac peste oppressa». *L'ammiraglio Bernat de Vilamarí e il blocco navale di Genova (1456-1458)*, in « Anuario de Estudios Medievales », 24 (1994), pp. 539-555.
- BASSO 1994b = E. BASSO, *Il confronto con Alfonso d'Aragona*, in ID., *Genova: un impero sul mare*, Cagliari 1994 (Collana di Studi Italo-Iberici diretta da Francesco Cesare Casula, 20), pp. 243-261.
- BOLOGNA 1988 = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario* a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CIV).
- CHIODI 2002 = G. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'Arte Notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del Notariato nella civiltà europea, V), pp. 459-582.
- HEERS 1959 = J. HEERS [= a cura di], *Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio homme d'affaires génois, 1456-1459*, Paris 1959 (Affaires et Gens d'affaires, XII).
- HEERS 1961 = J. HEERS, *Gênes au XV^e siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961 (Affaires et Gens d'affaires, XXIV).
- MOTZO 1947 = *Il compasso da navigare. Opera italiana della metà del secolo XIII*, prefazione e testo del codice Hamilton 396 a cura di B.R. MOTZO, Cagliari 1947 (« Annali » della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Cagliari, VIII; *Rei nauticae Monumenta Italica*, I).
- OLGIATI 1990 = G. OLGIATI, *Classis contra regem Aragonum (Genova, 1453-1454). Organizzazione militare ed economica della spedizione navale contro Napoli*, Cagliari 1990 (Pubblicazioni dell'Istituto sui Rapporti Italo-Iberici, 15).
- PIANA TONIOLO 1995 = P. PIANA TONIOLO [= a cura di], *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio da Gregorio Panissaro (1403-1405) / Γενοβέζοι συμβολαιογράφοι στις υπερόπντιες χώρες. Εγγράφα συνταχθέντα στη Χίο από τον Gregorio Panissaro (1403-1405)*, Genova 1995 (ALSL / EMAA Serie Fonti, 2).

- PISTARINO 1974 = G. PISTARINO, *Genova e Barcellona: incontro e scontro di due civiltà*, in *Atti del I° Congresso storico Liguria-Catalogna* (Ventimiglia-Bordighera-Albenga-Finale-Genova, 14-19 ottobre 1969), Bordighera 1974, pp. 81-122.
- PISTARINO 1990 = G. PISTARINO, *La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a Galata turca*, in ID., *Genovesi d'Oriente*, Genova 1990 (Studi e Testi. Serie Storica a cura di Geo Pistarino, 14), pp. 281-382.
- PISTARINO 1995 = G. PISTARINO, *Chio dei Genovesi nel tempo di Cristoforo Colombo*, Roma 1995 (Nuova Raccolta Colombiana, XII).
- ROCCA 1871 = *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato. Studi* del cav. P. ROCCA pubblicati per cura ed a spese del Municipio di Genova, Genova 1871.
- ROVERE 1979 = *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1979 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/II).
- Summa totius artis notariae = Summa totius artis notariae* R. RODULPHINI Bononiensis etc., cum novis et accuratissimis additionibus P. ALDOBRANDINI Florentini etc., P. DE BOATTERIIS in *Summam* praedictam expositio seorsum accessit, etc., Venetiis 1546; rist. anast. Sala Bolognese 1977.
- TOSO 2003 = F. TOSO, *Per una storia del volgare a Genova tra Quattro e Cinquecento*, in « Verbum », V (2003), pp. 167-201.
- TOSO 2005 = F. TOSO, *Profilo di storia linguistica di Genova e della Liguria*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH, 4, Genova 2005 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLV/II), pp. 191-230.
- TOSO 2017 = F. TOSO, *Il genovese: un profilo storico*, in TOSO - OLGIATI 2017, pp. 17-29.
- TOSO - OLGIATI 2017 = *Il genovese. Storia di una lingua*, a cura di F. TOSO - G. OLGIATI, Genova 2017.

Appendice documentaria

1

1454, novembre 17, Genova.

ASGe, *Notai Antichi*, filza 848/I, allegato ai docc. 11.1 e 11.2 dell'*Appendice 1-15* (1446 sett. 13 - 1457 dic. 13). Cfr. docc. 3 e 4.

✠ MCCCCLIIII, die XVII novembris, in Ianua.

Im nomine Domini, amem. Mi Framcescho Iustiniani da Garibaldo, figlio de la bonna anima de meser Zoane Iustiniani da Garibaldo, seamdo chi a Zenoa patrum de nave e seamdo per partì de chie con la dita nave per Framdera e no sapiamdo quello che debia intervegnì de mie, imperò che tuti demo morì, e [p]er^a ogni cosa che podese intervegnì e seguir de la mea vita, esemdo sam de la persona e de la memte e de lo inteletto e in mea bonna memoria, e' ò deliberao de fare e componere questa scriptura overo testamento, scritto de mea mam propria, a la quale o a lo quale vogio sea daito pinna fede de tuto e semsa nulla comtradicione ni opoxicione, imperò che questa si è la mea voremte intervegnamdo atro de mie, la quale cosa Dio nom vogia. Epur se per caxo^b intervegnise, l'anima mea arecomamdo a lo omnipotentem Dio e a la soa maire Vergem Maria, pregamdo per la soa santissima pietè e mizericordia li piasa de receive la in lo samto Paradixio. E se per cazo nisuno, o sia per volomte o sia per ignorancia, e' avese deservio o fatto imgiuria a persona^c nisuna, e' demamdo perdom a piaschun e si li prego che me perdonem. E così, versa vice, se persona alcuna avese otraggi^{<i>}ao mie in alcuna forma, e' perdono a piaschuno. E si prego a lo altissimo Die' chi ge perdonne. E perché no intervegnise o fosse fatto questione alcuna a li mei eredi per alcuna persona, sea manifesto como meser Nichorozo Iustiniano, mio fradello, lo quale io reputo in logo de padre, à impegnado de mio consentimento e volumte tanti lochi de Chio, de la mea parte chi me speta de lo nostro dozem de Sio, zoè de lo mio miezo carato, per ducati mille duzemto incircha de Sio, sive per d. MCC incircha de Chio, a provemto de X per centana' lo^d ano, zoè a meser Agostino Iustiniano, nostro cozino, per d. DC, e per d. DCCC incircha a altra persona che e' nom

so. Li quali provemti se debeno pagare de la mea intrada de Sio, soè de la mea parte de lo dozeno. Amcora e' ò lasao a pagar a meser Amtogno Iustignano, nostro cozino, ducati setecemto de Sio, sive d. DCC, in Lazaro Doria, e no abiamdoge mie satisfeto a lo tempo, lo dito meser Amtogno li debe ihunniir a le mee speize: li quali ducati sono in soma $\overline{\text{IIC}}$ incircha de Sio, li quali valeno libre $\overline{\text{IIICC}}$ di Zenoa, de le quale spetano a mie proprio lb. $\overline{\text{IIDCCCC}}$ di Zenoa per karati quatro e uno tercio, li quali participo in la prezemte nave, a razum de lb. DCCCC per carato, como à desborsado li altri participi de la dita nave. Lo resto, chi sono lb. CCC, chi valeno d. CL, spetano a la dita nave, e così certa altra moneda che e' debo aveire da la dita nave, como apare per lo libero de la dita nave. Per la quale cosa prego piashuno participo in reverencia e per amor de Die' li piazza de pagar a li mei eredi così la sorta como lo provemto^e, e questo laso in carego de la lor anima e de la lor comsiencia. E questa si è la moneda che e' dum dare, zoè li d. DC de meser Agostim e d. DCCC de meser Nichorozo e d. DCC de meser Antogno, in soma d. $\overline{\text{IIC}}$, li quali sono convertidi in cara[ti]^a IIII^{or} e tercio uno, li quali participo in la presente nave, como apare per lo libero de la dita nave, umde è scritto tuti li atri participi de la dita nave, li quali ducati $\overline{\text{IIC}}$ sovera diti se debeno pagar de li mei beni, intemdando semper che li mei participi ne dem pagar d. CL, e così lo provemto, li quali spetano a la nave. Em lo resto de le mee cosse, bonne e ree, mobille e inmobile, como è carato miezo de Sio, caza, ioie, argemti, schiave, e posesione carati de nave e ogni atro azneize e ogni cosa chi me pervegnise per retum o per indiretum, e' laso tuto a governo de Nestaxia, mea mogie', stagamdo ela in abito vidoa', como me à promiso, e si la prego caramenti che lo face e che ela governe li soi e mei figliolli. E che la dita Nestaxia^f se pose governà in soa vita in li diti mei bemni e che nisum no la pose menar per razum, e che ela pose mariar Mariora, Clareta e Lichineta, figie mee e soe, como a lie' parrà, e darli de dota e tratarle como a lie' parrà lo miegio. E così digo de Perim, fig<i>o so e mee^g, che ela lo pose tratar come a lie' parrà. E se per cazo a meser Domenemdie piazese de meter fim a la vita de lo dito Perim, nostro figio, che in quello cazo le sovera dite nostre figie Mariora, Clareta e Lichineta restem erede in tuti li mei beni e che ereditem l'unna l'atra. E se per cazu altro intervegnise de le dite figie, che Perim, nostro figio, reste ereo de tuto, stagamdo semper a governo e sotemiso a la dita Nestaxia, soa maire, fim che a la dita Nestaxia parrà, seamdo semper ela dona e domina de tuto in soa vita e che in la soa morte la dita Nestaxia posa disponer per anima nostra e de li nostri figliolli e de meo padre e de mea madre fim in ducati mille; e questo

digo se in // la morte de la dita Nestaxia nom fose vivo nisum de li nostri figliolli o figio o figia^h. Ma se per caxo in la morte de la dita restaseⁱ vivo alchuno de li sovera diti nostri figliolli, che e' restem eredi e che in arbitrio de la dita Nestaxia sea de disporre tanto meno quanto a ela parrà de li sovera diti ducati mille, segomdo che a ela parrà. E ancora e' vogio, se in questo testamento fose cosa alchuna chi no steise bem, che la dita Nestaxia abia quela bailia de poderla a[c]omsà^a como a ela parrà lo mieg<i>o, como se mi Frances<c>ho^l sovera dito fose vivo, semsa nisuna opoxicione o contradicione^m. E questa è la mea dispoxicione. E lo resto de li mei beni, mobilli o inmobilli, no restando figiolo o figia de li mei vivi, sea in eleciom de la dita Nestaxia de lasarli a quei mei parenti a li quali a la dita Nestaxia parrà eser lo miegio. E questa si è la ultima mea voluntè, de mi Francescho Iustiano de Garibaldo, testator de lo prezente testamemto e scritto per mea mam propria e bolado per mea mam propria e sotescrito per septem testemmonii con lo so sigillo, a lo quale testamento vogio sia daito pinna fede semsa nula comtradicione ni opoxicione. E in testimoniansa de le sovera dite cose li meto lo meo segno comsueto $\overline{\text{f}}$.

Ego Franciscus Iustinianus de Garibaldo, fillius condam domini Iohann<i>s Iustiniani de Garibaldo, afirmo predata omnia et hamc esse meam ultimam voluntatem et meum ultimum testamentum et volo quod ita observetur, sicut continetur supra.

ⁿ Ego Franciscus Iustinianus condam domini Iohannis, presentem paginam, clauzam et ligatam, in manibus tenens, infrascriptis testibus, omnibus simul presentibus, per me ad hec vocatis, adibitis et rogatis, obtuli, [i]usi^o et mandavi signandam et subscribendam, aserems [i]d^o quod in ea scriptum est meum fore testamentum et [i]llud^o totum et eredis instuticionem^p et omnia et singula [i]n^o eo contemta a memet ipso scripta ese et fuisse, nec non coram eis presentem subscricionem, propria manu mei, subiciems, scripsi. Anno Domini MCCCCLIII, die XVII novembris, Ianue, in domo domini Vescontis Iustiniani.

E[g]o^o Vesconte Iustinianus ro[g]atus^a sum testis et testifcor supra scripta fuisse per Fran[ciscum]^a Iustinianum condam domini Iohannis; [et]^o ad cautelam hic manu propria me subscripsi et sigillum meum [ap]osui^o in cera rubea retro.

E[g]o^o Antonius Erena notarius, una cum suprascripto et infrascriptis testibus et [a]d^o omnia et singula in hoc pagine presentis spatio, omnibus simul [p]resentibus^o adhibitis et vocatis ore proprio testatoris, suo mandato,

mea manu propria subscripsi et eam^a sigilo proprio signavi cum a[r]bore^o castanee et aquila supra intaliatis in meo sigilo.

✱ Eg[o]^o Gregorius de Costa, testis rogatus per dictum Franciscum, me subscripsi et [s]igillum^o meum opoxui^r

Ego [T]homas^o de Recho notarius, testis rogatus per dictum Franciscum Iustinianum testatorem, m[e]^o subscripsi et sigillum meum apposui.

Ego Iacobus de Honestis notarius, testis rogatus per dictum Franciscum I[us]tinianum^o testatorem, me subscripsi et sigillum meum apposui.

Ego Nicolaus de Diano, testis rogatus per dictum Franciscum Iustinianum testatorem, me subscripsi et sigillum meum apposui.

Ego Andreas de Spigno, testis rogatus per dictum Franciscum Iustinianum testatorem, me subscripsi et sigillum meum apposui.

^a Foro della filza ^b caxo: o *corretta su u* ^c persona: a *corretta su o* ^d lo: o *corretta su a* ^e provemto: to *corretto su precedente scrittura* ^f Nestaxia: e *corretta su precedente scrittura* ^g mee: *così nel testo* ^h figia: a *finale corretta su o* ⁱ Nel testo segue, *depennato: vino, con no finale già precedentemente corretto* ^l Frances<c>ho: *sh corretto su precedente scrittura* ^m contradicione: t *corretta su precedente scrittura* ⁿ quanto segue è scritto in senso *perpendicolare rispetto al testo del testamento* ^o piega della carta ^p institutionem: *così nel testo* ^q et [a]d - et eam: *così nel testo* ^r opoxui: *così nel testo*.

2

1457, aprile 6, Chio.

ASGe, *Notai Antichi*, filza 848/I, doc. CLXXVIII.

Sententia sive declaracio.

Yhesus. [O]mnibus^a et singulis ad quos presens pervenerit obcurrenti[um]^a indubitanter appareat qualiter, cum sit quod navis patronizata per Franciscum Iustinianum de Garibaldo, in gulfu Venotorum^b existens et magna^c ventorum et maris tempestate agitata, arborem et vela admiserit et^d ad portum Viscardi, Deo propitio, applicuerit^e factaque fuerit innavigabilis saltim non sine magno periculo ipsius navis et potissime^f mercantiarum in ea existentium^g, propter quod^h mercatores in ipsa navi existentes et pericula quibus subditi fuerant excogitantes, in futurum prospicientes et tanquam

periculaⁱ experti, volentes futuris precavere periculis et indemnitati^l ipsorum mercatorum^m qui in dicta nave personaliter aderant et tam ipsorum mercantiarumⁿ quam aliorum mercatorum absentium, qui in ipsa navi ipsorum mercantias conducendas dederant, servata^o antiqua consuetudine inter cives et mercatores Ianuenses quando similia contingunt pericula longis temporibus^p observari consueta, omni meliori via, iure, forma et modo quibus magis et melius potuerunt, constituerunt et elegerunt ipsorum, nemine discrepante, in consulem et pro consule dicte navis Nicolaum Iustinianum et in consiliarios ipsius Nicolai Iacobum Spinolam domini^q Ricardini et Constantinum de Malta cum auctoritate quod possint indemnitati omnium mercantiarum in dicta nave existentium providere et omnem ...^r et dactam super ipsis mercantiis imponere pro ipsarum mercantiarum salvamento et provis[ione]^s, [sic]ut^t ipsis consuli et consiliariis magis, melius et [u]tilius^t pro salvamento ipsarum mercantiarum videbitur et placuerit, ut de predict[is]^a latius et plenius constat per instrumentum scriptum per ***^u scribam dicte navis dicti domini Francisci, ad quod debitus recursus habeatur.

Posthec dicti consul et consiliarii, habentes notitiam de navi patronizata per Obertum^v Squarzacum, que erat ad insulam Iacenti^w, co<n>siderantes nullum fore magis tutum passagium, cum illo finaliter composuerunt et sibi ducatos mille pro eius naulo dictarum mercantiarum promiserunt. Qui Obertus in dicta eius navi dictas mercantias honeravit et eas ad locum Chii cum salvamento perduxit et ibi dictas mercantias discaricari fecit.

Quo facto, dicti consul et consiliarii habuerunt recursum ad spectabilem dominum potestatem Chii a quo requisiverunt ut, ad preservandum honorem ipsorum et ad tollendum omnem infamiam que ipsis obici posset, eligere vellet aliquos idoneos mercatores in consules, cum auctoritate distribuendi et dispensandi dictos ducatos mille ad libram et soldum vel ad tantum quid^x pro centenario super dictis mercantiis, prout et sicut melius convenire videbitur. /

Qui dominus potestas, audita iusta requisicione facta, ut supra, habito colloquio cum pluribus et idonioribus mercatoribus civitatis Chii nec non habito maturo consilio super predictis cum suis consiliariis, elegit ad predictum partimendum^y faciendum in consules spectatos viros Filippum de Mari et Valleranum Iustinia<nu>m, cum auctoritate quod faciant et facere possint de dictis ducatis mille et aliis expensis propterea factis^z partimentum et illos super valore dictarum mercantiarum imponere, assignando cuilibet portionem suam, prout eis videbitur convenire.

Qui quidem Filippus et Valleranus, consules electi ut supra, declaraverunt solvi debere de dictis ducatis^{aa} mille^{bb} et aliis expensis factis pro^{cc} salvamento^{dd} dictarum mercantiarum ducatos duos pro singulo centenaro dicti valoris dictarum mercantiarum.

De quibus omnibus, ad tollendam omnem materiam iurgiorum et ut veritas aput illos quos presens tangit negotium magis et melius iluseseat^{ee}, dicti^{ff} Filippus et Valeranus superius^{ss} nominati requisiverunt me, notarium infrascriptum^{hh}, quatenus de premissis publicum conficiam instrumentum.

Acta sunt hec Chii, ad bancum curie spectabilis domini potestatis Chii, anno dominiceⁱⁱ nativitatibus M^oCCCCLVII^o, indictione IIII^a secundum cursum^{ll} Ianue, die mercurii sexta aprilis, hora completorii vel circa, presentibus testibus vocatis ad hec et rogatis^{mmm} Lazaroⁿⁿ de Turrilia, filio Iohannis, cive Ianue, et Antonio Florio Stephani, burgense Chii^{oo}.

^a L'inchiostro è sbiadito ^b Venotorum: così nel testo ^c et magna: corretto in soprilinea, con segno di richiamo, su cum, nel testo, depennato ^d et: aggiunto in soprilinea, senza segno di richiamo ^e applicuerit: nel testo applicuit, con segno di abbreviazione indicante caduta di r, preceduta o seguita da vocale, corretto su segno di abbreviazione generico ^f potissime: corretto in soprilinea, con segno di richiamo, su propterea, nel testo, depennato ^g existentium: ist corretto su go ^h propter quod: aggiunto in soprilinea, senza segno di richiamo ⁱ pericula: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo; così nel testo ^l periculis et indemnitatibus: corretto in soprilinea su tam per, nel testo, depennato ^m nel testo segue, depennato: mercantiis quam aliorum ⁿ et tam ipsorum mercantiarum: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo ^o servata: s iniziale corretta su p ^p temporibus: temp corretto su precedente scrittura; nel testo segue, depennato: observata ^q nel testo segue, depennato: Constantini ^r la parola è di incerta lettura, anche con l'ausilio della lampada di Wood, a causa dell'inchiostro in parte completamente sbiadito: efficaciam? ^s provis[ione]: s corretta su precedente scrittura; l'inchiostro è sbiadito ^t foro della filza ^u spazio di circa 12 mm. lasciato in bianco al posto del nome dello scriba ^v Obertum: O iniziale corretta su precedente lettera ^w Iacenti: corretto su Iacenti, con n depennata ^x quid: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo ^y partimendum: così nel testo per partimentum ^z et aliis - factis: aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo; aliis: corretto su precedente scrittura ^{aa} nel testo segue, depennato: duobus ^{bb} mille: il primo tratto di m corretto su segno tachigrafico per et ^{cc} pro: p corretta su precedente scrittura ^{dd} salvamento: s iniziale corretta su precedente lettera ^{ee} iluseseat: così nel testo, per iluceseat ^{ff} dicti: corretto su precedente scrittura ^{ss} Filippus et Valeranus superius: corretto in soprilinea su inferius, nel testo, depennato ^{hh} infrascriptum: il riferimento è evidentemente al notaio Tommaso di Recco, a cui è attribuito l'atto, avendo però egli redatto di sua mano soltanto la rubrica e l'escatocollo, oltre ad un appunto indicante i dati essenziali delle publicationes (cfr. nota ^{oo}) ⁱⁱ dominice: corretto su precedente scrittura ^{ll} cursum: r corretta su precedente lettera ^{mmm} rogatis: i corretta su u ⁿⁿ Lazaro: ar corretto su precedente scrittura ^{oo} nel testo segue, depennato: v; in calce alla seconda colonna del verso della carta, di mano di Tommaso di Recco (che ha scritto anche la rubrica e l'escatocollo): Die VI aprilis, hora completorii, ad bancum. Testes Lazarus et Antonius, subscribe

1457, ottobre 1, Chio.

ASGe, *Notai Antichi*, filza 848/I, Appendice 1-15 (1446 sett. 13 - 1457 dic. 13), doc. 11.1.

✠ M^oCCCCLVII^o, die sabbati prima octobris, in terciis, in camera spectabilis domini potestatis Chii.

Egregii domini Cristoforus Iustinianus quondam domini Dominici et Bernardus Iustinianus domini^a Nicolai, tanquam propinqui et coniuncte persone quondam domini Francisci Iustiniani quondam domini Iohannis et filiorum ipsius quondam domini Francisci ex melioribus et proximioribus quos habeant in presenti civitate Chii, constituti in iure et in presentia spectabilis domini Petri Iustiniani, potestatis et gubernatoris civitatis et insule Chii, et^b egregii domini Alberti Bulle, legumdoctoris, vicarii ipsius, dicunt et exponunt, dicto nomine, quod dictus^c quondam dominus Franciscus Iustinianus pridie defunctus est in presenti civitate Chii, relictis Petrino, filio suo, et tribus filiabus, prius per ipsum quondam dominum Franciscum facta et conducto testamento in scriptis^d, scripto manu propria ipsius^e M^oCCCCLIII, die XVII novembris^f, et subscripto manib[us]^g septem testium^h et clausoⁱ cum fillo et sigillato septem sigillis ipsorum testium et per ipsos; quod testamentum sive^l tabullas testamenti exhibent, producunt^m et presentant coram vobis dominis potestateⁿ et vicario^o antedictis, petentes et requirentes, dicto nomine, recipi et examinari testes subscriptos in dicto testamento sive tabulis^p testamenti, illos silicet qui reperiuntur in presenti civitate Chii, videlicet dominum Vescontem Iustinianum, Gregorium de Costa, Thomam de Recho et Andream de Spigno, ipsosque interrogari cum iuramento si dictum testamentum sive^l tabulle testamenti per ipsos dominos Cristoforum et Bernardum, ut supra exhibitum et productum, quod eis ostendatur, est subscriptum manibus ipsorum et sigillatum sigillis ipsorum et si se subscripserunt et sigillaverunt ad requisicionem et mandato^q dicti quondam domini Francisci, qui dixit ipsum scripsisse et fore suum testamentum et ultimam voluntatem, et subsequenter / per vos, prefatos dominos potestatem et vicarium, ipsum testamentum sive tabullas testamenti^r aperiri et publicari ut intelligi possint ea que in eo continentur; et, ipsis^s apertis^t et publicatis^u ac revissis^v, pronunciari et declarari ipsum testamentum sive tabulas testamenti^w fuisse et esse testamentum et ultimam voluntatem dicti quondam domini Francisci et legiptime fuisse et esse apertum et publicatum obtinereque debere perpetuam roboris^x firmitatem,

interponendo vestram auctoritatem. Qui domini potestas et vicarius, intellectis et visis predictis et dicto testamento sive tabullis^y testamenti coram ipsis presentato et exhibito, ut supra, mandaverunt recipi et examinari per me, notarium infrascriptum, dictos testes dicti testamenti, qui in presenti civitate reperiuntur, prius eisdem delato^z corporali iuramento de veritate dicenda.

Ea die, hora et loco.

Admoniti fuerunt personaliter per me, notarium infrascriptum, mandato prefatorum dominorum potestatis et vicarii, domini^{aa} Vesconte Iustinianus, Gregorius^{bb} de Costa, Andreas de Spigno^{cc} et Thomas de Recho, presentes et intelligentes, quatenus ipsi incontinenti iurare debeant de veritate dicenda et veritatis testimonium perhibendo super suprascriptis et de et super his de quibus fuerint interrogati. Aliter et^{dd} cetera. Et hoc^{ee} ad instantiam dictorum dominorum Cristofori^{ff} et Bernardi, dicto nomine.

Ea die, incontinenti.

Suprascripti dominus Vesconte, Gregorius, Andreas et Thomas, constituti in presentia prefatorum^{gg} dominorum potestatis et vicarii et cetera, iuraverunt et cetera, presentibus^{hh} et instantibus dictis dominis Cristoforo et Bernardo, dictoⁱⁱ nomine. /

Ea die, incontinenti.

Dominus Vesconte Iustinianus, unus ex dictis testibus subscriptis dicto testamento sive tabulis testamenti^{ll} dicti quondam domini Francisci subscriptis^{mmm}, testis productus per dictos dominos Cristoforum et Bernardum, dicto nomine, et receptus et examinatus per me, notarium infrascriptum, mandato dictorumⁿⁿ dominorum potestatis et vicarii super suprascriptis^{oo}, suo iuramento testificando dixit, viso dicto testamento clauso et sigillato, ut supra dictum est, ac recognita subscriptione ipsius testis et sigillo suo, verum esse quod dictus quondam dominus Franciscus coram ipso teste et aliis, simul congregatis, produxit et presentavit^{pp} dictum testamentum sive tabullas testamenti clausum et dixit ipsum esse suum testamentum, scriptum manu sua, et rogavit quod esse vellent testes ipsius testamenti et quod se subscribere vellent ipsi testamento et sigillis suis sigillare; quodque ipse testis primo se subscripsit dicto testamento^{qq}, prout continetur in eo, et sigillo suo sigillavit: quod sigillum est primum.

Interrogatus de causa scientie, respondit per ea que supra dixit et fuit testificatus. Et predicta fuerunt in Ianua, in domo ipsius testis^{rr}.

Ea die, inco[nti]nenti^g.

Gregorius de Costa, civis^{ss} Ianue, testis productus per dictos dominos Cristoforum et Bernardum^{tt}, dicto nomine^{uu}, et receptus et examinatus per me, notarium infrascriptum, mandato dictorum dominorum potestatis et vicarii super suprascriptis, viso dicto testamento clauso et sigillato et recognita subscripcione ipsius testis et sigillo suo^{vv}, suo iuramento testificando dixit verum esse quod dictus quondam dominus Franciscus coram ipso teste et aliis, insimul congregatis, produxit et presentavit dictum testamentum, sive tabulas testamenti, clausum, et dixit ipsum esse suum testamentum, scriptum manu sua, et rogavit quod esse vellent testes et quod se subscribere vellent^{ww} ipsi testamento et sigillis suis sigillare. Dixit etiam quod ipse testis se subscripsit dicto testamento in tercio loco, prout in dicto testamento continetur, et suo sigillo sigillavit: quod sigillum est tercium.

Interrogatus de causa scientie, respondit per ea que supra dixit et fuit testificatus et quia predictis interfuit in Ianua, in domo dicti^{xx} domini Vescontis Iustiniani. /

Ea die, incontinenti.

Thomas de Recho, civis Ianue^{yy}, testis productus per dictos dominos Cristoforum et Bernardum, dicto nomine, super suprascriptis, et receptus et examinatus^{zz} et cetera, viso dicto testamento clauso et sigillato et recognita^{ab} subscripcione ipsius testis et sigillo suo, suo iuramento testificando dixit verum esse quod^{ac} dictus quondam Franciscus Iustinianus coram ipso et aliis testibus subscriptis in^{ad} dicto testamento, simul congregatis, produxit et presentavit dictum^{ae} testamentum, sive tabullas dicti testamenti, clausum, et dixit ipsum esse suum testamentum, scriptum manu sua^{af}, et rogavit quod esse vellent testes ipsius testamenti et quod se subscribere^{ag} vellent ipsi testamento et sigillis suis sigillare, quodque ipse testis^{ah} se subscripsit^{ai} dicto testamento in quarto loco ipsius, prout continetur in ipso testamento, et sigillo suo sigillavit: quod sigillum^{al} est quartum.

Interrogatus de causa scientie, respondit per ea que supra dixit et fuit testificatus et quia predictis interfuit in Ianua, in domo dicti domini^{am} Vescontis Iustiniani.

Ea die, hora et loco^{an}.

Andreas de Spigno^{ao}, civis Ianue, testis productus per dictos dominos Cristoforum et Bernardum, dicto nomine^{uu}, super predictis^{ap} et cetera, suo iuramento testificando^{aq} dixit, viso prius dicto testamento, clauso et sigillato,

et recognita subscripcione ipsius testis et sigillo suo^{ar}, verum esse quod dictus quondam dominus Franciscus Iustinianus coram^{as} ipso et aliis testibus subscriptis^{at} <in> dicto testamento, simul congregatis in domo^{au} dicti domini^a Vescontis^{av} Iustiniani de Ianua, produxit et presentavit dictum testamentum, clausum, et dixit ipsum esse testamentum suum^{aw}, scriptum manu sua propria, et rogavit quod esse vellent testes ipsius testamenti et quod se subscribere vellent ipsi testamento et sigillis suis sigillare, et quod ipse testis se subscripsit dicto testamento in ultimo loco ipsius, prout continetur in ipso testamento, et suum sigillum posuit in eo: et est ultimum sigillum in ordine sigillorum.

Interrogatus de causa scientie, respondit per ea que supra dixit et fuit testificatus. //

^a domini: i finale corretta sul primo tratto di u ^b et: corretto in sopralingua su eiusque, nel testo, depennato ^c dictus: aggiunto in sopralingua, con segno di richiamo ^d in scriptis: aggiunto in sopralingua, con segno di richiamo ^e ipsius: corretto su precedente scrittura
^f novembris: o corretta su a ^g foro della filza ^h testium: um corretto su bus ⁱ clauso: o corretta su u ^l sive: corretto su precedente scrittura ^m productum: c corretta su precedente lettera ⁿ potestate: corretto su potestatem ^o vicario: corretto su vicarium ^p tabulis: abu corretto su precedente scrittura ^q mandato: corretto su mandatum, con u corretta in o e segno generico di abbreviazione depennato ^r testamenti: la parte finale della parola corretta su precedente scrittura ^s ipsis: p corretta su precedente lettera ^t apertis: p corretta su precedente lettera ^u publicatis: ca corretta su precedente scrittura ^v revisis: il primo tratto di v corretto su precedente scrittura ^w testamenti: i finale corretta sul primo tratto di m
^x roboris: ro corretto su precedente scrittura ^y tabullis: corretto su precedente scrittura
^z delato: a corretta su precedente lettera ^{aa} domini: così nel testo, per dominus ^{bb} Gregorius: go corretto su precedente scrittura ^{cc} Spigno: o finale corretta su precedente scrittura
^{dd} Aliter et: corretto su precedente scrittura, con il segno tachigrafico per et aggiunto in sopralingua
^{ee} hoc: corretto su precedente scrittura ^{ff} Cristofori: Cr corretto su Co ^{gg} prefatorum: aggiunto in un secondo tempo, in parte (prefato-) nel margine destro ed in parte (-rum) nel margine sinistro della seconda colonna di scrittura ^{hh} presentibus: ibus corretto su i ⁱⁱ dicto: to corretto su precedente scrittura ^{ll} testamenti: corretto su precedente scrittura. ^{mmm} subscriptis: aggiunto in sopralingua, senza segno di richiamo; subscriptis - subscriptis: così nel testo
ⁿⁿ dictorum: torum corretto su precedente scrittura ^{oo} super suprascriptis: aggiunto in sopralingua, senza segno di richiamo ^{pp} presentavit: ta corretto su precedente scrittura ^{qq} testamento: la prima t corretta su precedente scrittura ^{rr} Et predicta - ipsius testis: aggiunto in un secondo tempo, in scrittura più minuta ^{ss} civis: corretto su precedente scrittura ^{tt} Bernardum: la seconda r aggiunta in un secondo tempo ^{uu} nomine: corretto su precedente scrittura ^{vv} et viso - sigillo suo: aggiunto in un secondo tempo, sul rigo ed in sottolinea, in scrittura più minuta ^{ww} vellent: ell corretto su precedente scrittura ^{xx} dicti: i finale corretta su precedente lettera ^{yy} Ianue: a corretta su precedente lettera; nel testo segue, depennato, il primo tratto di una p ^{zz} Nel testo segue, depennato: per me ^{ab} recognita: c corretta su t ^{ac} Nel testo segue, depennato, il primo tratto di una lettera ^{ad} in: aggiunto in un secondo tempo
^{ae} dictum: nel testo con doppio segno di abbreviazione ^{af} sua: a corretta su o ^{ag} sub-

scribere: s *corretta su p* ^{ah} *nel testo segue, depennato: su, già precedentemente corretto*
^{ai} *subscriptis: la seconda i corretta su precedente scrittura* ^{al} *sigillum: la seconda l corretta su*
precedente lettera ^{am} *domini: corretto su precedente scrittura* ^{an} *loco: co corretto su prece-*
dedente scrittura ^{ao} *Spigno: g corretta su precedente lettera* ^{ap} *predictis: corretto su prece-*
dente scrittura ^{aq} *testificando: do corretto su precedente scrittura* ^{ar} *suo: o corretta su i*
^{as} *coram: co corretto su precedente scrittura* ^{at} *subscriptis: b corretta su precedente lettera*
^{au} *domo: la prima o corretta su precedente lettera* ^{av} *Vescontis: contis corretto su precedente*
scrittura ^{aw} *suum: s corretta su p*

4

1457, ottobre 1, Chio.


ASGe, *Notai Antichi*, filza 848/I, *Appendice 1-15* (1446 sett. 13 - 1457 dic. 13), doc. 11.2.

In nomine Domini, amen. Spectabilis dominus Petrus Iustinianus, potestas et gubernator civitatis et insule Chii, pro tribunali sedens super eius cathedra existenti in eius camera, et egregius legumdoctor, dominus Albertus^a Bulla, vicarius ipsius domini potestatis, pro tribunali sedens super cancello dicte camere, existenti versus plateam palatii^b, que loca^c ipsi domini potestas et vicarius sibi ad hec pro iuridicis^d, idoneis et competentibus elegerunt et deputaverunt, viso dicto testamento et ultima voluntate dicti quondam domini Francisci Iustiniani quondam domini Iohannis sive tabulis testamenti ipsius coram^e ipsis exhibito et presentato per dictos dominos Cristoforum Iustinianum et Bernardum Iustinianum, tanquam propinquos^f et coniunctas personas dicti quondam domini Francisci et filiorum ipsius, clauso cum fillo et sigillato septem sigillis ac subscripto manibus^g septem^h testium, et visis dictis et attestacionibus dictorumⁱ domini Vescontis Iustiniani, Gregorii de Costa, Andree de Spigno^l et Thome de Recho, quatuor^m testium ex dictis sep[tem]ⁿ subscriptis in ipso testamento, receptis et examinatis cum iuramento coram ipsis dominis^o potestate et vicario, prout supra apparet^p, ac ipsis oretenus auditis, dicentibus et affirmantibus dictum testamentum esse testamentum dicti quondam domini Francisci et ipsos vocatos et rogatos a dicto quondam domino Francisco se se subscripsisse dicto testamento^q et sigillis suis sigillasse, et intellecto quod in presenti^r civitate^s seu insula non sunt alii testes^t ex dictis testibus subscriptis in dicto testamento^u quam dicti quatuor^v, ac auditis Ieronimo Iustiniano domini Cristofori et Iohanne Pi-

camilium, attestantibus cum iuramento suprascriptionem dicti testamenti esse scriptam manu propria^w dicti quondam domini Francisci et presentibus et instantibus et receptantibus dictis dominis Cristoforo et Bernardo, dictis nominibus^x, omni modo, iure, via et forma, quibus melius potuerunt et possunt, aperuerunt et publicaverunt dictum testamentum sive tabullas testamenti dicti quondam domini Francisci, et ipso aperto et publicato ac reviso, causa prius plene cognita et officio magistratus, pronunciaverunt et declaraverunt^y ipsum testamentum sive tabullas testamenti fuisse et esse legitime / apertum et publicatum^z et apertas et publicatas obtinereque debere perpetuam roboris firmitatem eorumque^{aa} et comunis Ianue in Chio auctoritatem interponerunt^{bb} pariter et decretum, laudantes, statuentes, pronunciantes^{cc} et declarantes dictum testamentum predictaque omnia valida et firma esse et esse debere obtinereque debere perpetuam^{dd} roboris firmitatem et infringi, tolli, violari seu revocari non posse^{ee} aliqua ratione, occasione vel causa que, modo aliquo, dici seu excogitari possit^{ff}, de iure vel de facto.

Actum Chii, in camera prefati domini potestatis, anno dominice natiuitatis M^oCCCCLVII^o, indictione V^a secundum cursum Ianue, die sabbati prima octobris^{gg}, in terciis, presentibus testibus Nicolao Bonaspina notario, Bartholomeo de Garibaldo^{hh}, Baptistaⁱⁱ de Cassanova notario ac suprascriptis Ieronimo Iustiniano et Iohanne Picamilium, vocatis et rogatis.

^a Albertus: bert *corretto su precedente scrittura* ^b palatii: t *corretta su c* ^c loca: a *corretta su u* ^d iuridicis: ci *corretto su precedente scrittura* ^e coram: a *corretta su precedente lettera* ^f propinquos: q *corretta su p* ^g manibus: a *corretta su o* ^h nel testo segue, depennato: testibus ⁱ dictorum: *corretto in soprilinea su quatuor, nel testo, depennato*
^l Spigno: pigno *corretto su precedente scrittura* ^m et attestacionibus - quatuor: *aggiunto in un secondo tempo sul rigo e nell'interlineo, sforando anche nella seconda colonna di scrittura, in scrittura più minuta* ⁿ foro della filza ^o ipsis dominis: *corretto su ipso domino* ^p prout supra apparet: *aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo* ^q testamento: to *corretto su precedente scrittura* ^r presenti: *corretto su precedente scrittura* ^s civitate: *aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo* ^t testes: te *corretto su precedente scrittura* ^u testamento: te *corretto su precedente scrittura* ^v quatuor: tuor *corretto su precedente scrittura* ^w propria: a *finale corretta su precedente lettera* ^x et presentibus, instantibus - dictis nominibus: *aggiunto nell'interlineo, sforando nella seconda colonna di scrittura, senza segno di richiamo, in scrittura più minuta* ^y pronunciaverunt et declaraverunt: *corretto su pronunciavit et declaravit* ^z publicatum: b *corretta su precedente scrittura* ^{aa} eorumque: *corretto in soprilinea su eiusque, nel testo, depennato e già precedentemente corretto* ^{bb} interponerunt: po *corretto su precedente scrittura; così nel testo, per interposuerunt* ^{cc} pronunciantes: c *corretta su t*
^{dd} perpetuam: am *corretto su precedente scrittura* ^{ee} Nel testo segue, depennato: de iur
^{ff} possit: oss *corretto su precedente scrittura* ^{gg} octobris: *aggiunto in soprilinea, con segno di richiamo* ^{hh} Garibaldo: ar *corretto su precedente scrittura* ⁱⁱ Baptista: B *corretta su R*



Sommario e parole significative - Abstracts and key words

Sulla base di fonti edite ed inedite è stato possibile ricostruire alcuni episodi della vita di Francesco Giustiniani *de Garibaldo*, un Maonese di Chio, intorno alla metà del Quattrocento. Egli, comproprietario e *patronus* di una nave e attivo nell'ambito dei commerci fra l'isola di Chio e l'Inghilterra e le Fiandre, rimase coinvolto nello scontro fra Genova e Alfonso V il Magnanimo. Nell'estate del 1457 è attestata la sua presenza a Chio, dove era giunto probabilmente qualche mese prima a bordo della nave di Oberto Squarciafico – in cui era stato trasbordato il carico di merci della sua nave, resa *innavigabilis* a causa di una grave tempesta di mare e di vento che lo aveva sorpreso nelle acque di Cefalonia – e dove il successivo 30 settembre morì. Su istanza di due suoi congiunti, nell'isola si procedette alla pubblicazione del suo testamento in genovese secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Parole chiave: Genova, Chio, Commercio internazionale, secolo XV, Francesco Giustiniani *de Garibaldo*, testamento olografo in genovese.

The A., on the bases of several published and unpublished sources, gets to know some events occurred to Francesco Giustiniani *de Garibaldo*, a Chios "Maonese", in the middle of the 15th century. He, joint owner and *patronus* of a ship, in trade with the isle of Chios, England and the Flanders, got involved in the fight between Genoa and Alphonso the Fifth named Magnanimous.

He landed at Chios likely in the early 1457 after a dangerous travel by sea: owing to a big storm his ship got *innavigabilis* near the Isle of Cephalonia, so he had to trans-ship on the one of Oberto Squarciafico. Anyway in 1457, in summer, the surely was in Chios, where he died on 30 September. Here his holograph will, written in Genoese language, was published by the current rules at the request of two relatives of his.

Parole significative: Genoa, Chios, International Trade, 15th century, Francesco Giustiniani *de Garibaldo*, holograph will in Genoese language

INDICE

<i>Denise Bezzina</i> , I <i>de Nigro</i> fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche	pag.	5
<i>Alberto Quartapelle</i> , Il vero ed il 'falso' Lanzarotto Malocello	»	23
<i>Angelo Nicolini</i> , Navi genovesi in Inghilterra dalla corrispondenza dell'Archivio Datini (1388-1411)	»	29
<i>Laura Balletto</i> , Un Maonese di Chio a metà del Quattrocento: Francesco Giustiniani <i>de Garibaldo</i> e il suo testamento olografo in genovese	»	87
<i>Sarah Pagano</i> , La compagnia di Nostra Signora Addolorata di Savona. Documenti per la storia e il patrimonio artistico	»	143
<i>Joaquín Sáez Vidal</i> , Una Inmaculada localizada en Alicante, obra atribuida al genoves Domenico Piola	»	165
Albo Sociale	»	183

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖥 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Marta Calleri*

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-41-3

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Finito di stampare nel dicembre 2018 - C.T.P. service s.a.s - Savona